

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
10 ottobre 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/690/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra** 1
- Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall'altra** 2

Prezzo: 38 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

(2005/690/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 aprile 2002 a Valencia, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.
- (2) L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione e di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. A norma dell'articolo 93 dell'accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare la notifica di cui all'articolo 110 dell'accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW

⁽¹⁾ GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

**che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell'Algeria;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,
 - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
 - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative,
 - promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,
 - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:
 - a) facilitare il ravvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;

- b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;
- d) promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;
- dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;
- dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;
- dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere rivisto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1. L'Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 15

1. La Comunità e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Algeria esaminano nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2. La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

3. Qualora la Comunità o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L'altra parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

1. La Comunità e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Negli scambi tra la Comunità e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

4. L'Algeria abolisce entro il 1° gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

Articolo 18

1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1° gennaio 2002.

2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.

4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1° gennaio 2002.

Articolo 19

I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

Articolo 20

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Algeria menzionati nel presente accordo.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 23

Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

- sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia;
- sulle risultanze definitive dell'inchiesta.

Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l'inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.

Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell'applicazione delle misure stesse.

3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell'inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest'ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l'altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

Articolo 25

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;

o

ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.

Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda l'articolo 22, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;
- b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;

- c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preventivo, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

Articolo 27

Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.

TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI*Articolo 30***Impegni reciproci**

1. La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».

2. La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.

3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.

*Articolo 31***Prestazione transfrontaliera di servizi**

L'Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

*Articolo 32***Presenza commerciale**

1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

b) L'Algeria concede, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

*Articolo 33***Presenza temporanea di persone fisiche**

1. Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all'interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

— dirigono la società oppure un dipartimento o una sotto-divisione della stessa;

— controllano e coordinano l'attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;

— procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;

- b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e
- non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

Articolo 34

Trasporti

1. Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

- b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
- e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l'assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;
- f) la rappresentanza delle società, l'organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.

3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:

- a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo.

6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 35

Normativa interna

1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

5. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 36

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

- a) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra;
- b) per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Algeria.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria;

- c) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- d) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

e) per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;

f) per «attività» si intendono quelle economiche;

g) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;

h) per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell'Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

Articolo 37

Disposizioni generali

1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

2. Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L'obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 38

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

Articolo 39

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

Articolo 40

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 41

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:

- nell'intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;
- nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale.

2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all'allegato 5 del presente accordo.

3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunità o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Articolo 42

Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 43

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 44

1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 45

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

Articolo 46

1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.

2. Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 47

Obiettivi

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria.

3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

Articolo 48

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunità in particolare.

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.

3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.

4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

Articolo 49

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;
- b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;
- c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;
- d) iniziative congiunte;
- e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

Articolo 50

Cooperazione regionale

Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all'integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

- a) a) l'integrazione economica;
- b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- c) l'ambiente;
- d) la ricerca scientifica e tecnologica;
- e) l'istruzione, l'insegnamento e la formazione;
- f) le questioni culturali;

- g) le questioni doganali;
- h) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

Articolo 51

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge di:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;
 - la partecipazione dell'Algeria alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca dell'Algeria;
- c) incentivare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;
- d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

Articolo 52

Ambiente

1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone.

2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- questioni connesse alla desertificazione;
- gestione razionale delle risorse idriche;
- salinizzazione;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua;

- uso ottimale dell'energia e dei trasporti;
- impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
- gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;
- gestione integrata delle zone sensibili;
- controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino;
- uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale;
- assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

Articolo 53

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

- a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;
- b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;
- c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare);
- d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;
- f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
- g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;

- h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

Articolo 54

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare:

- a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d'investimento e a fornire informazioni in merito;
- b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

Articolo 55

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.

Si cercherà in particolare di:

- favorire l'uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;
- potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;
- promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;
- fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 56

Ravvicinamento delle legislazioni

Si collaborerà per avvicinare le legislazioni dell'Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 57***Servizi finanziari**

La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

Si prevedono in particolare:

- scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;
- un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

*Articolo 58***Agricoltura e pesca**

La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Si promuoveranno in particolare:

- le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;
- la sicurezza alimentare;
- lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;
- le pratiche rispettose dell'ambiente nel settore dell'agricoltura e della pesca;
- la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;
- i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'industria agroalimentare;
- l'assistenza e la formazione tecniche;
- l'armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;
- la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;
- la privatizzazione;

- la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;
- i programmi di ricerca.

*Articolo 59***Trasporti**

Le parti collaborano al fine di:

- sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;
- definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

La cooperazione riguarda in particolare:

- il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;
- la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;
- la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;
- l'assistenza tecnica e la formazione.

*Articolo 60***Telecomunicazioni e società dell'informazione**

La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

- un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

- la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
- la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
- la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;
- l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell'Algeria;
- l'assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

Articolo 61

Energia e miniere

La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;
- b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell'economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;
- c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell'energia e delle miniere.

La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

- adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell'economia di mercato mediante un'assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;
- sviluppo del partenariato a fini di:
 - prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;
 - produzione dell'elettricità;
 - distribuzione dei prodotti petroliferi;

- fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;
- sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;
- sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;
- creazione di banche dati nei settori dell'energia e delle miniere;
- sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell'energia e delle miniere;
- ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell'energia e delle miniere.

Articolo 62

Turismo e artigianato

La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

- intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato;
- intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato;
- favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;
- promuovere il turismo giovanile;
- aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici;
- sostenere la privatizzazione.

Articolo 63

Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b) l'introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell'Algeria.

Sarà fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

Articolo 64

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l'utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l'altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 65

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

2. La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:

- a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
- b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
- c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
- d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
- e) riforme istituzionali;
- f) assistenza tecnica;
- g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori;

h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

Articolo 66

Considerate le specificità dell'economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell'economia di questo paese e agevolare l'instaurazione della zona di libero scambio.

Si istituirà, a norma dell'articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell'ambito del dispositivo suddetto.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO I

Disposizioni relative ai lavoratori

Articolo 67

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 68

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 69

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 70

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68.

2. Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 71

Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO 2

Dialogo nel settore sociale

Articolo 72

1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

- a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;
- b) all'emigrazione;
- c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;
- d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell'Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 73

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO 3

Azioni di cooperazione nel settore sociale

Articolo 74

1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

- a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;
- b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;
- c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;
- d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore;
- e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- f) migliorare il regime previdenziale e sanitario;
- g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;
- h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
- i) promuovere il dialogo socioprofessionale;
- j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale;
- k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;
- l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali;
- m) migliorare il sistema di formazione professionale.

Articolo 75

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 76

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

CAPITOLO 4

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione

Articolo 77

Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

- traduzioni letterarie;
- conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;
- formazione degli operatori culturali;
- scambi di artisti e di opere d'arte;
- organizzazione di manifestazioni culturali;
- sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;
- cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;
- diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

Articolo 78

La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

- a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;
- b) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;
- c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;
- d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l'esperienza e i mezzi di cui dispongono.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA*Articolo 79*

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale;
- ammodernamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria;
- accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 80

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l'Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell'economia algerina.

Articolo 81

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l'Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI*Articolo 82***Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto**

Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

*Articolo 83***Circolazione delle persone**

Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione del presente articolo.

Articolo 84

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

- l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;
- l'Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

3. Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.

Articolo 85

Cooperazione giuridica e giudiziaria

1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

3. La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:

- il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;
- gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile.

4. La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:

- rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;
- lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale.

5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

Articolo 86

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

Articolo 87

Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

3. La cooperazione prevede:

- a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;

- b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

Articolo 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio.

Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 89

Lotta contro la droga e la tossicomania

1. La cooperazione intende:

- a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione consiste in particolare:

- a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

- c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;

- d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

Articolo 90

Lotta contro il terrorismo

Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

- nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;
- mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

Articolo 91

Lotta contro la corruzione

1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

- adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;
- prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.

TITOLO IX

Articolo 96

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 92

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 93

1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 94

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 95

1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra.

2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

Articolo 97

Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 98

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 99

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

Articolo 100

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 101

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 102

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Algeria.

Articolo 103

Nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell'ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;

- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 104

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 105

I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 106

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l'Algeria, dall'altra.

Articolo 107

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 108

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Algeria, dall'altra.

Articolo 109

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 110

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις είκοσι δύο Απριλίον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenkymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.


Som skedde i Valencia den tjuogoandra april tjugohundratvå.

حرر بقالونسيا، يوم 22 أبريل 2002

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España




Pour la République française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Per la Repubblica italiana




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Ferrero-Waldner". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial 'J'.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is somewhat abstract but appears to be a name.


Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sari Haataja". The signature is written in a cursive style.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is somewhat abstract and difficult to decipher.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is somewhat abstract and difficult to decipher.

Por la Comunidad Europea
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Voor de Europese Gemeenschap
 Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar

ਵਿੱਤਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤਕੋਲੋਂ

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

Codice SA	2905 43	(mannitolo)
Codice SA	2905 44	(sorbitolo)
Codice SA	2905 45	(glicerolo)
Voce SA	3301	(oli essenziali)
Codice SA	3302 10	(sostanze odorifere)
Voci SA	da 3501 a 3505	(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)
Codice SA	3809 10	(agenti d'apprettatura o di finitura)
Voce SA	3823	(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)
Codice SA	3824 60	(sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44)
Voci SA	da 4101 a 4103	(cuoio e pelli)
Voce SA	4301	(pelli da pellicceria gregge)
Voci SA	da 5001 a 5003	(seta greggia e cascami di seta)
Voci SA	da 5101 a 5103	(lana e peli di animali)
Voci SA	da 5201 a 5203	(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)
Voce SA	5301	(lino greggio)
Voce SA	5302	(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Codice SA				
2501 00 10	2517 10 00	2604 00 00	2707 50 00	2714 90 20
2501 00 90	2517 20 00	2605 00 00	2707 60 00	2715 00 20
2502 00 00	2517 30 00	2606 00 00	2707 91 00	2715 00 40
2503 00 00	2517 41 00	2607 00 00	2707 99 10	2715 00 90
2504 10 00	2517 49 00	2608 00 00	2707 99 20	2801 10 00
2504 90 00	2518 10 00	2609 00 00	2707 99 30	2801 20 00
2505 10 00	2518 20 00	2610 00 00	2707 99 40	2801 30 00
2505 90 00	2518 30 00	2611 00 00	2707 99 90	2802 00 00
2506 10 00	2519 10 00	2612 10 00	2708 10 00	2803 00 00
2506 21 00	2519 90 00	2612 20 00	2708 20 00	2804 10 00
2506 29 00	2520 10 00	2613 10 00	2709 00 10	2804 21 00
2507 00 10	2520 20 00	2613 90 00	2710 11 21	2804 29 00
2507 00 20	2521 00 00	2614 00 00	2710 11 22	2804 30 00
2508 10 00	2522 10 00	2615 10 00	2710 11 23	2804 40 00
2508 20 00	2522 20 00	2615 90 00	2710 11 24	2804 50 00
2508 30 00	2522 30 00	2616 10 00	2710 11 25	2804 61 00
2508 40 10	2523 10 00	2616 90 10	2710 11 29	2804 69 00
2508 40 90	2523 21 00	2616 90 90	2710 19 41	2804 70 00
2508 50 00	2523 29 00	2617 10 00	2710 19 42	2804 80 00
2508 60 00	2523 30 00	2617 90 00	2710 19 43	2804 90 00
2508 70 00	2523 90 00	2618 00 00	2710 19 44	2805 11 00
2509 00 00	2524 00 00	2619 00 00	2710 19 45	2805 12 00
2510 10 00	2525 10 00	2620 11 00	2710 19 46	2805 19 00
2510 20 00	2525 20 00	2620 19 00	2710 19 47	2805 30 00
2511 10 00	2525 30 00	2620 21 00	2710 19 49	2805 40 00
2511 20 00	2526 10 00	2620 29 00	2711 12 20	2806 10 00
2512 00 10	2526 20 00	2620 30 00	2711 13 20	2806 20 00
2512 00 90	2528 10 00	2620 40 00	2711 14 20	2807 00 00
2513 11 00	2528 90 00	2620 60 00	2711 19 20	2808 00 10
2513 19 00	2529 10 00	2620 91 00	2711 29 20	2808 00 20
2513 20 00	2529 21 00	2620 99 00	2712 10 20	2809 10 00
2514 00 00	2529 22 00	2621 10 00	2712 20 20	2809 20 00
2515 11 00	2529 30 00	2621 90 00	2712 90 20	2810 00 00
2515 12 00	2530 10 00	2706 00 00	2712 90 40	2811 11 00
2515 20 10	2530 20 00	2707 10 10	2712 90 90	2811 19 00
2515 20 20	2530 90 00	2707 10 90	2713 11 20	2811 21 00
2516 11 00	2601 11 00	2707 20 10	2713 12 20	2811 22 00
2516 12 00	2601 12 00	2707 20 90	2713 20 20	2811 23 00
2516 21 00	2601 20 00	2707 30 10	2713 90 20	2811 29 00
2516 22 00	2602 00 00	2707 30 90	2714 10 20	2812 10 00
2516 90 00	2603 00 00	2707 40 00	2714 10 40	2812 90 00

2813 10 00	2827 31 00	2834 10 00	2842 10 00	2903 12 00
2813 90 00	2827 32 00	2834 21 00	2842 90 10	2903 13 00
2814 10 00	2827 33 00	2834 29 10	2842 90 90	2903 14 00
2814 20 00	2827 34 00	2834 29 90	2843 10 00	2903 15 00
2815 11 00	2827 35 00	2835 10 00	2843 21 00	2903 19 00
2815 12 00	2827 36 00	2835 22 00	2843 29 00	2903 21 00
2815 20 10	2827 39 10	2835 23 00	2843 30 00	2903 22 00
2815 20 20	2827 39 90	2835 24 00	2843 90 00	2903 23 00
2815 30 00	2827 41 00	2835 25 00	2844 10 00	2903 29 00
2816 10 00	2827 49 00	2835 26 00	2844 20 00	2903 30 00
2816 40 00	2827 51 00	2835 29 00	2844 30 00	2903 41 00
2817 00 10	2827 59 00	2835 31 00	2844 40 00	2903 42 00
2817 00 20	2827 60 00	2835 39 00	2844 50 00	2903 43 00
2818 10 00	2828 10 00	2836 10 00	2845 10 00	2903 44 00
2818 20 00	2828 90 10	2836 20 00	2845 90 00	2903 45 00
2818 30 00	2828 90 20	2836 30 00	2846 10 00	2903 46 00
2819 10 00	2828 90 90	2836 40 00	2846 90 00	2903 47 00
2819 90 00	2829 11 00	2836 50 00	2847 00 00	2903 49 00
2820 10 00	2829 19 00	2836 60 00	2848 00 00	2903 51 00
2820 90 00	2829 90 10	2836 70 00	2849 10 00	2903 59 00
2821 10 00	2829 90 20	2836 91 00	2849 20 00	2903 61 00
2821 20 00	2829 90 30	2836 92 00	2849 90 00	2903 62 10
2822 00 00	2830 10 00	2836 99 00	2850 00 00	2903 62 20
2823 00 00	2830 20 00	2837 11 00	2851 00 10	2903 69 00
2824 10 00	2830 30 00	2837 19 00	2851 00 90	2904 10 00
2824 20 00	2830 90 10	2837 20 00	2901 10 00	2904 20 10
2824 90 00	2830 90 90	2838 00 00	2901 21 00	2908 90 90
2825 10 00	2831 10 00	2839 11 00	2901 22 00	2909 11 00
2825 20 00	2831 90 00	2839 19 00	2901 23 00	2909 19 00
2825 30 00	2832 10 00	2839 20 00	2901 24 00	2909 20 00
2825 40 00	2832 20 00	2839 90 00	2901 29 00	2909 30 00
2825 50 00	2832 30 00	2840 11 00	2902 11 00	2909 41 00
2825 60 00	2833 11 00	2840 19 00	2902 19 00	2909 42 00
2825 70 00	2833 19 00	2840 20 00	2902 20 00	2909 43 00
2825 80 00	2833 21 00	2840 30 00	2902 30 00	2909 44 00
2825 90 00	2833 22 00	2841 10 00	2902 41 00	2909 49 00
2826 11 00	2833 23 00	2841 20 00	2902 42 00	2909 50 00
2826 12 00	2833 24 00	2841 30 00	2902 43 00	2909 60 00
2826 19 00	2833 25 00	2841 50 00	2902 44 00	2910 10 00
2826 20 00	2833 26 00	2841 61 00	2902 50 00	2910 20 00
2826 30 00	2833 27 00	2841 69 00	2902 60 00	2910 30 00
2826 90 00	2833 29 00	2841 70 00	2902 70 00	2915 34 00
2827 10 00	2833 30 00	2841 80 00	2902 90 00	2915 35 00
2827 20 00	2833 40 00	2841 90 00	2903 11 00	2915 39 00

2915 40 00	2937 29 00	2905 41 00	2914 21 00	2918 14 00
2915 50 00	2937 31 00	2905 42 00	2914 22 00	2918 15 00
2915 60 00	2937 39 00	2905 49 00	2914 23 00	2918 16 00
2915 70 00	2937 40 00	2905 51 00	2914 29 00	2918 19 00
2915 90 00	2937 50 00	2905 59 00	2914 31 00	2918 21 00
2916 11 00	2937 90 00	2906 11 00	2914 39 00	2918 22 00
2916 12 00	2938 10 00	2906 12 00	2914 40 00	2918 23 00
2916 13 00	2938 90 00	2906 13 00	2914 50 00	2918 29 10
2916 14 00	2939 11 00	2906 14 00	2914 61 00	2918 29 90
2916 15 00	2939 19 00	2906 19 00	2914 69 00	2918 30 00
2916 19 00	2939 21 00	2906 21 00	2914 70 00	2918 90 00
2916 20 00	2939 29 00	2906 29 00	2915 11 00	2919 00 00
2921 21 00	2939 30 00	2907 11 00	2915 12 00	2920 10 00
2921 22 00	3105 51 00	2907 12 00	2915 13 00	2920 90 10
2921 29 00	3105 59 00	2907 13 00	2915 21 00	2920 90 20
2921 30 00	3105 60 00	2907 14 00	2915 22 00	2920 90 90
2921 41 00	3105 90 10	2907 15 00	2915 23 00	2921 11 00
2921 42 00	3105 90 90	2907 19 00	2915 24 00	2921 12 00
2921 43 00	3201 10 00	2907 21 00	2915 29 00	2921 19 00
2921 44 00	3201 20 00	2907 22 00	2915 31 00	2922 13 00
2921 45 00	3201 90 00	2907 23 00	2915 32 00	2922 14 00
2921 46 00	3202 10 00	2907 29 00	2915 33 00	2922 19 00
2921 49 00	3202 90 00	2908 10 00	2916 31 00	2922 21 00
2921 51 00	3203 00 00	2908 20 00	2916 32 00	2922 22 00
2921 59 00	3204 11 00	2908 90 10	2916 34 00	2922 29 00
2922 11 00	3204 12 00	2910 90 00	2916 35 00	2922 30 00
2922 12 00	3204 13 00	2911 00 00	2916 39 00	2922 31 00
2931 00 10	3204 14 00	2912 11 00	2917 11 00	2922 39 00
2931 00 20	2904 20 20	2912 12 00	2917 12 00	2922 41 00
2931 00 90	2904 20 90	2912 13 00	2917 13 00	2922 42 00
2932 11 00	2904 90 00	2912 19 00	2917 14 00	2922 43 00
2932 12 00	2905 11 00	2912 21 00	2917 19 00	2922 44 00
2932 13 00	2905 12 00	2912 29 00	2917 20 00	2922 49 00
2932 19 00	2905 13 00	2912 30 00	2917 31 00	2922 50 00
2932 21 00	2905 14 00	2912 41 00	2917 32 00	2923 10 00
2932 29 00	2905 15 00	2912 42 00	2917 33 00	2923 20 00
2932 91 00	2905 16 00	2912 49 00	2917 34 00	2923 90 00
2932 92 00	2905 17 00	2912 50 00	2917 35 00	2924 11 00
2932 93 00	2905 19 00	2912 60 00	2917 36 00	2924 19 00
2932 94 00	2905 22 00	2913 00 00	2917 37 00	2924 21 00
2932 95 00	2905 29 00	2914 11 00	2917 39 00	2924 23 00
2932 99 00	2905 31 00	2914 12 00	2918 11 00	2924 24 00
2937 22 00	2905 32 00	2914 13 00	2918 12 00	2924 29 00
2937 23 00	2905 39 00	2914 19 00	2918 13 00	2925 11 00

2925 12 00	2936 10 00	3104 30 00	3403 11 10	3706 10 00
2925 19 00	2936 21 00	3104 90 00	3403 19 10	3706 90 00
2925 20 00	2936 22 00	3105 10 00	3404 10 00	3707 10 00
2926 10 00	2936 23 00	3105 20 00	3404 20 00	3707 90 00
2926 20 00	2936 26 00	3105 30 00	3404 90 00	3801 10 00
2926 30 00	2936 27 00	3105 40 00	3407 00 20	3801 20 00
2926 90 00	2936 28 00	3105 51 00	3407 00 30	3801 30 00
2927 00 00	2936 29 00	3105 20 00	3601 00 00	3801 90 00
2928 00 00	2936 90 00	3105 30 00	3602 00 10	3802 10 00
2929 10 00	2937 11 00	3105 40 00	3602 00 20	3802 90 00
2929 90 00	2937 12 00	3204 15 00	3602 00 30	3803 00 00
2930 10 00	2937 19 00	3204 16 00	3602 00 40	3804 00 00
2930 20 00	2937 21 00	3204 17 00	3602 00 90	3805 10 00
2930 30 00	2939 41 00	3204 19 00	3603 00 10	3805 20 00
2930 40 00	2939 42 00	3204 20 00	3603 00 20	3805 90 00
2930 90 00	2939 43 00	3204 90 00	3603 00 30	3806 10 00
2933 11 00	2939 49 00	3205 00 10	3603 00 90	3806 20 00
2933 19 00	2939 51 00	3205 00 20	3701 10 00	3806 30 00
2933 21 00	2939 59 00	3206 11 00	3701 20 00	3806 90 00
2933 29 00	2939 61 00	3206 19 00	3701 30 00	3807 00 10
2933 31 00	2939 62 00	3206 20 00	3701 91 00	3807 00 20
2933 32 00	2939 63 00	3206 30 00	3701 99 00	3807 00 90
2933 33 00	2939 69 00	3206 41 00	3702 10 00	3808 10 90
2933 39 00	2939 91 00	3206 42 00	3702 20 00	3808 20 90
2933 41 00	2939 99 00	3206 43 00	3702 31 00	3808 30 90
2933 49 00	2940 00 00	3206 49 00	3702 32 00	3808 40 90
2933 52 00	3002 20 00	3206 50 00	3702 39 00	3808 90 90
2933 53 00	3102 10 00	3207 10 00	3702 41 00	3809 91 00
2933 54 00	3102 21 00	3207 20 00	3702 42 00	3809 92 00
2933 55 00	3102 29 00	3207 30 00	3702 43 00	3809 93 00
2933 59 00	3102 30 00	3207 40 00	3702 44 00	3810 10 00
2933 61 00	3102 40 00	3210 00 50	3702 51 00	3810 90 00
2933 69 00	3102 50 00	3211 00 00	3702 52 00	3811 11 00
2933 71 00	3102 60 00	3212 10 00	3702 53 00	3811 19 00
2933 72 00	3102 70 00	3212 90 10	3702 54 00	3811 21 00
2933 79 00	3102 80 00	3212 90 20	3702 55 00	3811 29 00
2933 91 00	3102 90 10	3214 10 10	3702 56 00	3811 90 00
2933 99 00	3102 90 20	3214 10 20	3702 91 00	3812 10 00
2934 10 00	3102 90 90	3214 10 30	3702 93 00	3812 20 00
2934 20 00	3103 10 00	3214 90 00	3702 94 00	3812 30 00
2934 30 00	3103 20 00	3215 11 00	3702 95 00	3813 00 00
2934 91 00	3103 90 00	3215 19 00	3703 10 00	3814 00 00
2934 99 00	3104 10 00	3215 90 00	3703 20 00	3815 11 00
2935 00 00	3104 20 00	3302 90 00	3703 90 00	3815 12 00

3815 19 00	3904 50 00	3915 90 00	3921 11 00	4002 60 90
3815 90 00	3904 61 00	3916 10 00	3921 12 00	4002 70 10
3816 00 00	3904 69 00	3916 20 00	3921 14 00	4002 70 20
3817 00 00	3904 90 00	3917 10 00	3921 19 10	4002 70 90
3818 00 00	3905 12 00	3917 21 00	3921 19 20	4002 80 10
3820 00 00	3905 19 00	3917 22 00	3921 90 00	4002 80 20
3821 00 00	3905 21 00	3917 23 00	4001 10 10	4002 80 90
3822 00 00	3905 29 00	3917 29 00	4001 10 20	4002 91 10
3824 10 00	3905 30 00	3917 31 00	4001 10 90	4002 91 20
3824 20 00	3905 91 00	3917 32 00	4001 21 00	4002 91 90
3824 30 00	3905 99 00	3917 33 00	4001 22 00	4002 99 10
3824 40 00	3906 10 00	3917 39 00	4001 29 10	4002 99 20
3824 50 00	3906 90 00	3917 40 00	4001 29 90	4002 99 90
3824 71 00	3907 10 00	3918 10 00	4001 30 10	4003 00 00
3824 79 00	3907 20 00	3918 90 00	4001 30 90	4004 00 00
3824 90 00	3907 30 00	3919 10 00	4002 11 10	4005 10 00
3825 10 00	3907 40 00	3919 90 00	4002 11 20	4005 20 00
3825 20 00	3907 50 10	3920 10 10	4002 11 90	4005 91 10
3825 30 00	3907 50 90	3920 10 90	4002 19 10	4005 91 20
3825 41 00	3907 60 00	3920 20 10	4002 19 20	4005 99 00
3825 49 00	3907 91 00	3920 20 90	4002 19 90	4006 10 00
3825 50 00	3907 99 00	3920 30 10	4002 20 10	4006 90 00
3825 61 00	3908 10 00	3920 30 90	4002 20 20	4007 00 00
3825 69 00	3908 90 00	3920 43 00	4002 20 90	4008 11 00
3825 90 00	3909 10 00	3920 49 00	4002 31 10	4008 19 00
3901 10 00	3909 20 00	3920 51 00	4002 31 20	4008 21 00
3901 20 00	3909 30 00	3920 59 00	4002 31 90	4008 29 00
3901 30 00	3909 40 00	3920 61 00	4002 39 10	4009 11 00
3901 90 00	3909 50 00	3920 62 00	4002 39 20	4009 12 00
3902 10 10	3910 00 00	3920 63 00	4002 39 90	4009 21 00
3902 10 90	3911 10 00	3920 69 00	4002 41 10	4009 22 00
3902 20 00	3911 90 00	3920 71 10	4002 41 20	4009 31 00
3902 30 00	3912 11 00	3920 71 19	4002 41 90	4009 32 00
3902 90 00	3912 12 00	3920 71 90	4002 49 10	4009 41 00
3903 11 00	3912 20 00	3920 71 99	4002 49 20	4009 42 00
3903 19 00	3912 31 00	3920 72 00	4002 49 90	4014 10 00
3903 20 00	3912 39 00	3920 73 00	4002 51 10	4104 11 00
3903 30 00	3912 90 00	3920 79 00	4002 51 20	4104 19 00
3903 90 00	3913 10 00	3920 91 00	4002 51 90	4105 10 00
3904 10 00	3913 90 00	3920 92 00	4002 59 10	4105 30 00
3904 21 00	3914 00 00	3920 93 00	4002 59 20	4106 21 00
3904 22 00	3915 10 00	3920 94 00	4002 59 90	4106 22 00
3904 30 00	3915 20 00	3920 99 10	4002 60 10	4106 31 00
3904 40 00	3915 30 00	3920 99 90	4002 60 20	4106 32 00

4106 40 00	4408 90 10	4705 00 00	4806 20 00	5105 40 00
4106 91 00	4408 90 20	4706 10 00	4806 30 00	5106 10 00
4106 92 00	4408 90 90	4706 20 00	4806 40 00	5106 20 00
4107 11 00	4409 10 00	4706 91 00	4807 00 00	5107 10 00
4107 12 00	4409 20 00	4706 92 00	4808 10 00	5107 20 00
4107 19 00	4410 21 00	4706 93 00	4808 20 00	5108 10 00
4107 91 00	4410 29 00	4707 10 00	4808 30 00	5108 20 00
4107 92 00	4410 31 00	4707 20 00	4808 90 00	5110 00 00
4107 99 00	4410 32 00	4707 30 00	4809 10 00	5204 11 00
4112 00 00	4410 33 00	4707 90 00	4809 20 00	5204 19 00
4113 10 00	4410 39 00	4801 00 00	4809 90 00	5205 11 00
4113 20 00	4410 90 00	4802 10 00	4810 13 00	5205 12 00
4113 30 00	4411 11 00	4802 20 00	4810 19 00	5205 13 00
4113 90 00	4411 19 00	4802 30 00	4810 21 00	5205 14 00
4114 10 00	4411 21 00	4802 40 00	4810 29 00	5205 15 00
4114 20 00	4411 29 00	4802 54 00	4810 31 00	5205 21 00
4115 10 00	4411 31 00	4802 55 00	4810 32 00	5205 22 00
4115 20 00	4411 39 00	4802 57 00	4810 39 00	5205 23 00
4403 10 00	4411 91 00	4802 59 00	4810 91 00	5205 24 00
4403 20 00	4411 99 00	4802 61 00	4810 99 00	5205 26 00
4403 41 00	4412 13 00	4802 69 00	4811 10 00	5205 27 00
4403 49 00	4412 14 00	4804 11 00	4811 41 00	5205 28 00
4403 91 00	4412 19 00	4804 19 00	4811 49 00	5205 31 00
4403 92 00	4412 22 00	4804 21 00	4811 51 90	5205 32 00
4403 99 00	4412 23 00	4804 29 00	4811 59 10	5205 33 00
4404 10 00	4412 29 00	4804 31 00	4811 59 90	5205 34 00
4404 20 00	4412 92 00	4804 39 00	4811 60 10	5205 35 00
4405 00 00	4412 93 00	4804 41 00	4811 60 90	5205 41 00
4406 10 00	4412 99 00	4804 42 00	4811 90 00	5205 42 00
4406 90 00	4413 00 00	4804 49 00	4812 00 00	5205 43 00
4407 10 00	4501 10 00	4804 51 00	4818 40 10	5205 44 00
4407 24 00	4501 90 00	4804 52 00	4819 20 20	5205 46 00
4407 25 00	4502 00 10	4804 59 00	4822 10 00	5205 47 00
4407 92 00	4502 00 90	4805 11 00	4822 90 00	5205 48 00
4407 99 00	4701 00 00	4805 12 00	4823 12 00	5206 11 00
4408 10 10	4702 00 00	4805 19 00	4823 19 00	5206 12 00
4408 10 20	4703 11 00	4805 24 00	4823 20 00	5206 13 00
4408 10 90	4703 19 00	4805 25 00	5004 00 00	5206 14 00
4408 31 10	4703 21 00	4805 30 00	5005 00 00	5206 15 00
4408 31 20	4703 29 00	4805 40 00	5006 00 00	5206 21 00
4408 31 90	4704 11 00	4805 91 00	5104 00 00	5206 22 00
4408 39 10	4704 19 00	4805 92 00	5105 10 00	5206 23 00
4408 39 20	4704 21 00	4805 93 00	5105 21 00	5206 24 00
4408 39 90	4704 29 00	4806 10 00	5105 29 00	5206 25 00

5206 31 00	5402 61 00	5509 42 00	5911 90 20	6902 90 00
5206 32 00	5402 62 00	5509 51 00	5911 90 90	6903 10 00
5206 33 00	5402 69 00	5509 52 00	6406 10 10	6903 20 00
5206 34 00	5403 10 00	5509 53 00	6406 10 20	6903 90 00
5206 35 00	5403 20 00	5509 59 00	6406 10 30	6904 10 00
5206 41 00	5403 31 00	5509 61 00	6406 10 40	6904 90 00
5206 42 00	5403 32 00	5509 62 00	6406 10 90	6905 10 00
5206 43 00	5403 33 00	5509 69 00	6406 20 10	6905 90 00
5206 44 00	5403 39 00	5509 91 00	6406 20 20	6906 00 00
5206 45 00	5403 41 00	5509 92 00	6406 91 00	7001 00 00
5303 10 00	5403 42 00	5509 99 00	6406 99 10	7002 10 00
5303 90 00	5403 49 00	5510 11 00	6406 99 20	7002 20 00
5304 10 00	5404 10 00	5510 12 00	6406 99 30	7002 31 00
5304 90 00	5404 90 00	5510 20 00	6406 99 40	7002 32 00
5305 11 00	5405 00 00	5510 30 00	6406 99 50	7002 39 00
5305 19 00	5406 10 00	5510 90 00	6406 99 60	7003 12 00
5305 21 00	5406 20 00	5511 10 00	6406 99 90	7003 19 00
5305 29 00	5501 10 00	5511 20 00	6602 00 10	7003 20 00
5305 90 10	5501 20 00	5511 30 00	6806 10 00	7003 30 00
5305 90 90	5501 30 00	5603 11 00	6806 20 00	7004 20 00
5306 10 10	5501 90 00	5603 12 00	6806 90 00	7004 90 00
5306 20 10	5502 00 00	5603 13 00	6808 00 00	7005 10 00
5307 10 00	5503 10 00	5603 14 00	6809 11 00	7005 21 00
5307 20 00	5503 20 00	5603 91 00	6809 19 00	7005 29 00
5308 10 00	5503 30 00	5603 92 00	6809 90 00	7005 30 00
5308 20 10	5503 40 00	5603 93 00	6810 11 00	7006 00 00
5308 90 10	5503 90 00	5603 94 00	6810 19 00	7007 11 10
5308 90 30	5504 10 00	5604 10 00	6810 91 00	7007 11 90
5308 90 90	5504 90 00	5604 20 00	6810 99 00	7007 19 00
5401 10 10	5505 10 00	5604 90 00	6811 10 00	7007 21 10
5401 20 10	5505 20 00	5605 00 00	6811 20 00	7007 21 90
5402 10 00	5506 10 00	5606 00 00	6811 30 00	7007 29 00
5402 20 00	5506 20 00	5902 10 00	6811 90 00	7008 00 00
5402 31 00	5506 30 00	5902 20 00	6813 10 00	7010 10 10
5402 32 00	5506 90 00	5902 90 00	6813 90 00	7010 10 90
5402 33 00	5507 00 00	5908 00 00	6814 10 00	7010 20 00
5402 39 00	5508 10 10	5909 00 00	6814 90 00	7010 90 10
5402 41 00	5508 20 10	5910 00 00	6815 10 00	7010 90 91
5402 42 00	5509 11 00	5911 10 00	6815 20 00	7010 90 92
5402 43 00	5509 12 00	5911 20 00	6815 91 00	7010 90 99
5402 49 00	5509 21 00	5911 31 00	6815 99 00	7011 10 00
5402 51 00	5509 22 00	5911 32 00	6901 00 00	7011 20 00
5402 52 00	5509 31 00	5911 40 00	6902 10 00	7011 90 00
5402 59 00	5509 32 00	5911 90 10	6902 20 00	7019 11 00

7019 12 00	7111 00 00	7208 38 00	7214 91 00	7220 90 00
7019 19 00	7112 30 00	7208 39 00	7214 99 00	7221 00 00
7019 31 00	7201 10 00	7208 40 00	7215 10 00	7222 11 00
7019 32 00	7201 20 00	7208 51 00	7215 50 00	7222 19 00
7019 39 10	7201 50 00	7208 52 00	7215 90 00	7222 20 00
7019 40 00	7202 11 00	7208 53 00	7216 10 10	7222 30 00
7019 51 00	7202 19 00	7208 54 00	7216 10 20	7222 40 00
7019 52 00	7202 21 00	7208 90 00	7216 10 30	7223 00 00
7019 59 00	7202 29 00	7209 15 00	7216 21 00	7224 10 00
7019 90 00	7202 30 00	7209 16 00	7216 22 00	7224 90 00
7020 00 20	7202 41 00	7209 17 00	7216 31 00	7225 11 00
7020 00 30	7202 49 00	7209 18 00	7216 32 00	7225 19 00
7102 10 10	7202 50 00	7209 25 00	7216 33 00	7225 20 00
7102 21 00	7202 60 00	7209 26 00	7216 40 00	7225 30 00
7102 29 00	7202 70 00	7209 27 00	7216 50 10	7225 40 00
7103 10 10	7202 80 00	7209 28 00	7216 50 90	7225 50 00
7103 91 10	7202 91 00	7209 90 00	7216 61 00	7225 91 00
7103 99 10	7202 92 00	7210 11 00	7216 69 00	7225 92 00
7104 10 10	7202 93 00	7210 12 00	7216 91 00	7225 99 00
7104 20 10	7202 99 00	7210 20 00	7216 99 00	7226 11 00
7104 90 10	7203 10 00	7210 50 00	7217 10 00	7226 19 00
7105 10 00	7203 90 00	7210 61 00	7217 20 00	7226 20 00
7105 90 00	7204 10 00	7210 69 00	7217 30 00	7226 91 00
7106 10 00	7204 21 00	7210 70 00	7217 90 00	7226 92 00
7106 91 00	7204 29 00	7210 90 00	7218 10 00	7226 93 00
7106 92 10	7204 30 00	7211 13 00	7218 91 00	7226 94 00
7106 92 20	7204 41 00	7211 14 00	7218 99 00	7226 99 00
7106 92 90	7204 49 00	7211 19 00	7219 11 00	7227 10 00
7107 00 10	7204 50 00	7211 23 00	7219 12 00	7227 20 00
7107 00 20	7205 10 00	7211 29 00	7219 13 00	7227 90 00
7108 20 00	7205 21 00	7211 90 00	7219 14 00	7228 10 00
7110 11 00	7205 29 00	7212 10 00	7219 21 00	7228 20 00
7110 19 10	7206 10 00	7212 20 00	7219 22 00	7228 30 00
7110 19 20	7206 90 00	7212 30 00	7219 23 00	7228 40 00
7110 19 90	7207 11 00	7212 40 00	7219 24 00	7228 50 00
7110 21 00	7207 12 00	7212 50 00	7219 31 00	7228 60 00
7110 29 10	7207 19 00	7212 60 00	7219 32 00	7228 70 00
7110 29 90	7207 20 00	7213 10 00	7219 33 00	7228 80 10
7110 31 00	7208 10 00	7213 20 00	7219 34 00	7228 80 20
7110 39 10	7208 25 00	7213 91 00	7219 35 00	7229 10 00
7110 39 90	7208 26 00	7213 99 00	7219 90 00	7229 20 00
7110 41 00	7208 27 00	7214 10 00	7220 11 00	7229 90 00
7110 49 10	7208 36 00	7214 20 00	7220 12 00	7301 10 00
7110 49 90	7208 37 00	7214 30 00	7220 20 00	7301 20 00

7303 00 00	7318 24 00	7413 00 00	7607 19 90	8101 10 00
7304 10 00	7318 29 00	7414 20 00	7607 20 10	8101 94 00
7304 31 90	7401 10 00	7414 90 00	7607 20 90	8101 95 00
7304 39 90	7401 20 00	7415 10 00	7608 10 00	8101 96 00
7304 41 90	7402 00 00	7415 21 00	7608 20 00	8101 97 00
7304 49 90	7403 11 00	7415 29 00	7609 00 00	8101 99 00
7304 51 90	7403 12 00	7415 33 00	7610 90 00	8102 10 00
7304 59 90	7403 13 00	7415 39 00	7611 00 00	8102 94 00
7304 90 90	7403 19 00	7416 00 00	7612 10 00	8102 95 00
7305 39 10	7403 21 00	7501 10 00	7612 90 00	8102 96 00
7305 39 90	7403 22 00	7501 20 00	7613 00 00	8102 97 00
7305 90 10	7403 23 00	7502 10 00	7614 10 00	8102 99 00
7305 90 90	7403 29 00	7502 20 00	7614 90 00	8103 20 00
7306 40 00	7404 00 00	7503 00 00	7616 99 40	8103 30 00
7306 50 00	7405 00 00	7504 00 00	7801 10 00	8103 90 00
7306 60 00	7406 10 00	7505 11 00	7801 91 00	8104 11 00
7306 90 00	7406 20 00	7505 12 00	7801 99 00	8104 19 00
7307 11 90	7407 10 00	7505 21 00	7802 00 00	8104 20 00
7307 19 00	7407 21 00	7505 22 00	7803 00 00	8104 30 00
7307 23 90	7407 22 00	7506 10 00	7804 11 00	8104 90 00
7307 29 00	7407 29 00	7506 20 00	7804 19 00	8105 20 00
7307 91 00	7408 11 00	7507 11 00	7804 20 00	8105 30 00
7307 92 00	7408 19 00	7507 12 00	7805 00 00	8105 90 00
7308 10 00	7408 21 00	7507 20 00	7806 00 10	8106 00 20
7308 20 00	7408 22 00	7508 90 10	7806 00 20	8106 00 30
7308 40 00	7408 29 00	7601 10 00	7806 00 90	8106 00 90
7308 90 00	7409 11 00	7601 20 00	7901 11 00	8107 20 00
7312 10 00	7409 19 00	7602 00 00	7901 12 00	8107 30 00
7312 90 00	7409 21 00	7603 10 00	7901 20 00	8107 90 00
7313 00 00	7409 29 00	7603 20 00	7902 00 00	8108 20 00
7317 00 10	7409 31 00	7604 10 00	7903 10 00	8108 30 00
7317 00 20	7409 39 00	7604 21 00	7903 90 00	8108 90 00
7317 00 30	7409 40 00	7604 29 00	7904 00 00	8109 20 00
7317 00 90	7409 90 00	7605 11 00	7905 00 00	8109 30 00
7318 11 00	7410 11 00	7605 19 00	7906 00 00	8109 90 00
7318 12 00	7410 12 00	7605 21 00	7907 00 00	8110 10 00
7318 13 00	7410 21 00	7605 29 00	8001 10 00	8110 20 00
7318 14 00	7410 22 00	7606 11 00	8001 20 00	8110 90 00
7318 15 00	7411 10 00	7606 12 00	8002 00 00	8111 00 20
7318 16 00	7411 21 00	7606 91 00	8003 00 00	8111 00 30
7318 19 00	7411 22 00	7606 92 00	8004 00 00	8111 00 90
7318 21 00	7411 29 00	7607 11 10	8005 00 00	8112 12 00
7318 22 00	7412 10 00	7607 11 90	8006 00 00	8112 13 00
7318 23 00	7412 20 00	7607 19 10	8007 00 20	8112 19 00

8112 21 00	8311 10 00	8803 20 00	8907 10 00	9302 00 00
8112 22 00	8311 20 00	8803 30 00	8907 90 00	9305 10 00
8112 29 00	8311 30 00	8803 90 00	8908 00 00	9305 91 00
8112 30 20	8311 90 00	8804 00 00	9001 20 00	9306 30 10
8112 30 30	8421 29 10	8805 10 00	9018 90 30	9306 90 10
8112 30 90	8469 30 10	8805 21 00	9018 90 50	9306 90 90
8112 40 20	8710 00 00	8805 29 00	9021 29 00	9701 10 00
8112 40 30	8713 10 00	8901 10 00	9021 31 00	9701 90 00
8112 40 90	8713 90 00	8901 30 00	9021 39 00	9702 00 00
8112 51 00	8714 20 00	8901 90 00	9021 40 00	9703 00 00
8112 52 00	8802 11 00	8904 00 00	9021 50 00	9704 00 00
8112 59 00	8802 12 00	8905 10 00	9021 90 10	9705 00 00
8112 92 00	8802 30 00	8905 20 00	9021 90 90	9706 00 00
8112 99 00	8802 40 00	8905 90 00	9301 11 00	
8113 00 10	8802 60 00	8906 10 00	9301 19 00	
8113 00 90	8803 10 00	8906 90 00	9301 20 00	

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Codice SA				
2701 11 00	3001 90 90	3705 90 00	4014 90 10	6305 32 00
2701 12 00	3002 10 00	3926 90 10	4014 90 90	6305 33 00
2701 19 00	3002 20 00	3926 90 20	4015 11 00	6305 39 00
2701 20 00	3002 30 00	3926 90 30	4015 19 10	6305 90 00
2702 10 00	3002 90 00	3926 90 40	5608 11 10	7015 10 00
2702 20 00	3003 10 00	3926 90 90	5608 11 90	7017 10 00
2703 00 00	3003 20 00	4010 11 00	5608 90 10	7017 20 00
2704 00 10	3003 31 00	4010 12 00	5608 90 20	7017 90 00
2704 00 20	3003 39 00	4010 13 00	6003 40 00	7302 10 00
2705 00 00	3003 40 00	4010 19 00	6003 90 00	7302 30 00
2709 00 90	3003 90 00	4010 31 00	6004 40 00	7302 40 00
2710 19 38	3004 10 00	4010 32 00	6004 90 00	7302 90 00
2711 11 00	3004 20 00	4010 33 00	6005 10 00	7304 21 00
2711 14 10	3004 31 00	4010 34 00	6005 21 00	7304 29 00
2711 19 10	3004 32 00	4010 35 00	6005 22 00	7304 31 10
2711 21 00	3004 39 00	4010 36 00	6005 23 00	7304 39 10
2711 29 10	3004 40 00	4010 39 00	6005 24 00	7304 41 10
2712 10 10	3004 50 10	4011 10 10	6005 31 00	7304 49 10
2712 20 10	3004 50 90	4011 10 90	6005 32 00	7304 51 10
2712 90 10	3004 90 00	4011 20 10	6005 33 00	7304 59 10
2712 90 30	3005 10 00	4011 20 20	6005 34 00	7304 90 10
2712 90 50	3005 90 00	4011 20 90	6005 41 00	7305 11 00
2713 11 10	3006 10 00	4011 30 00	6005 42 00	7305 12 00
2713 12 10	3006 20 00	4011 40 00	6005 43 00	7305 19 00
2713 20 10	3006 30 00	4011 50 00	6005 44 00	7305 20 00
2713 90 10	3006 40 00	4011 61 00	6005 90 00	7305 31 10
2714 10 10	3006 50 00	4011 62 00	6006 10 00	7305 31 90
2714 10 30	3006 60 00	4011 63 00	6006 21 00	7306 10 00
2714 90 10	3006 70 00	4011 69 00	6006 22 00	7306 20 00
2716 00 00	3006 80 00	4011 92 00	6006 23 00	7306 30 00
2936 24 00	3402 11 00	4011 93 00	6006 24 00	7307 11 10
2936 25 00	3402 12 00	4011 94 00	6006 31 00	7307 21 00
2941 10 00	3402 13 00	4011 99 00	6006 32 00	7307 22 00
2941 20 00	3402 19 00	4012 11 00	6006 33 00	7307 23 10
2941 30 00	3403 11 20	4012 12 00	6006 34 00	7307 93 00
2941 40 00	3403 19 20	4012 13 00	6006 41 00	7307 99 00
2941 50 00	3403 91 00	4012 19 00	6006 42 00	7310 10 00
2941 90 00	3403 99 00	4013 10 10	6006 43 00	7310 21 00
2942 00 00	3704 00 10	4013 10 20	6006 44 00	7310 29 00
3001 10 00	3704 00 90	4013 10 90	6006 90 00	7311 00 10
3001 20 00	3705 10 00	4013 20 00	6305 10 00	7311 00 20
3001 90 10	3705 20 00	4013 90 00	6305 20 00	7311 00 90

7320 10 00	8408 10 00	8413 70 22	8419 90 20	8426 49 00
7320 20 00	8408 20 10	8413 70 23	8420 10 00	8426 91 00
7320 90 00	8408 20 90	8413 70 29	8420 91 00	8426 99 00
8207 13 00	8408 90 00	8413 70 31	8420 99 00	8427 10 10
8207 19 10	8409 10 00	8413 70 39	8421 11 00	8427 10 20
8207 19 90	8409 91 10	8413 70 40	8421 12 00	8427 10 30
8207 20 00	8409 91 90	8413 70 51	8421 19 10	8427 10 40
8207 30 00	8409 99 00	8413 70 52	8421 19 90	8427 20 10
8207 40 00	8410 11 00	8413 70 59	8421 21 00	8427 20 20
8207 50 00	8410 12 00	8413 70 61	8421 22 00	8427 20 30
8207 60 00	8410 13 00	8413 70 62	8421 29 90	8427 20 40
8207 70 00	8410 90 00	8413 70 63	8421 39 00	8427 20 50
8207 80 00	8411 11 00	8413 70 69	8421 91 00	8427 20 60
8207 90 00	8411 12 00	8413 70 70	8421 99 00	8427 90 10
8208 10 00	8411 21 00	8413 70 90	8422 11 20	8427 90 90
8208 20 00	8411 22 00	8413 81 00	8422 19 00	8428 10 00
8208 30 00	8411 81 00	8413 82 00	8422 20 00	8428 20 00
8208 40 00	8411 82 00	8413 91 00	8422 30 00	8428 31 00
8208 90 00	8411 91 00	8413 92 00	8422 40 00	8428 32 00
8401 10 00	8411 99 00	8414 10 00	8422 90 90	8428 33 00
8401 20 00	8412 10 00	8414 20 00	8423 20 00	8428 39 00
8401 30 00	8412 21 00	8414 30 00	8423 30 00	8428 40 00
8401 40 00	8412 29 00	8414 40 00	8423 82 00	8428 50 00
8402 11 00	8412 31 00	8415 10 20	8423 89 00	8428 60 00
8402 12 00	8412 39 00	8415 81 10	8424 20 00	8428 90 10
8402 19 00	8412 80 00	8415 82 10	8424 30 00	8428 90 90
8402 20 00	8412 90 00	8415 83 10	8424 81 00	8429 11 00
8402 90 00	8413 11 10	8416 10 00	8424 89 00	8429 19 00
8404 10 10	8413 11 90	8416 20 00	8424 90 00	8429 20 00
8404 20 00	8413 19 10	8416 30 00	8425 11 00	8429 30 00
8404 90 00	8413 19 90	8416 90 00	8425 19 00	8429 40 00
8405 10 00	8413 20 00	8417 10 00	8425 20 00	8429 51 00
8405 90 00	8413 30 00	8417 20 00	8425 31 00	8429 52 00
8406 10 00	8413 40 00	8417 80 00	8425 39 00	8429 59 00
8406 81 00	8413 50 00	8417 90 00	8425 41 00	8430 10 00
8406 82 00	8413 60 00	8419 11 10	8425 42 00	8430 20 00
8406 90 00	8413 70 11	8419 20 00	8425 49 00	8430 31 00
8407 10 00	8413 70 12	8419 31 00	8426 11 00	8430 39 00
8407 29 00	8413 70 13	8419 32 00	8426 12 00	8430 41 00
8407 31 00	8413 70 14	8419 39 00	8426 19 00	8430 49 00
8407 32 00	8413 70 15	8419 40 00	8426 20 00	8430 50 00
8407 33 00	8413 70 16	8419 50 00	8426 30 00	8430 61 00
8407 34 00	8413 70 17	8419 60 00	8426 41 10	8430 69 00
8407 90 00	8413 70 21	8419 81 12	8426 41 90	8431 10 00

8431 20 00	8438 80 00	8447 11 00	8456 30 00	8463 20 00
8431 31 00	8438 90 00	8447 12 00	8456 91 00	8463 30 00
8431 39 00	8439 10 00	8447 20 00	8456 99 00	8463 90 00
8431 41 00	8439 20 00	8447 90 00	8457 10 00	8464 10 00
8431 42 00	8439 30 00	8448 11 00	8457 20 00	8464 20 00
8431 43 00	8439 91 00	8448 19 00	8457 30 00	8464 90 00
8431 49 00	8439 99 00	8448 20 00	8458 11 00	8465 10 00
8432 10 00	8440 10 00	8448 31 00	8458 19 00	8465 91 00
8432 21 00	8440 90 00	8448 32 00	8458 91 00	8465 92 00
8432 29 00	8441 10 00	8448 33 00	8458 99 00	8465 93 00
8432 30 00	8441 20 00	8448 39 00	8459 10 00	8465 94 00
8432 40 00	8441 30 00	8448 41 00	8459 21 00	8465 95 00
8432 80 00	8441 40 00	8448 42 00	8459 29 00	8465 96 00
8432 90 00	8441 80 00	8448 49 00	8459 31 00	8465 99 00
8433 20 00	8441 90 00	8448 51 00	8459 39 00	8466 10 00
8433 30 00	8442 10 00	8448 59 00	8459 40 00	8466 20 00
8433 40 00	8442 20 00	8449 00 00	8459 51 00	8466 30 00
8433 51 00	8442 30 00	8450 11 20	8459 59 00	8466 91 00
8433 52 00	8442 40 00	8450 12 20	8459 61 00	8466 92 00
8433 53 00	8442 50 00	8450 19 12	8459 69 00	8466 93 00
8433 59 00	8443 11 00	8450 19 92	8459 70 00	8466 94 00
8433 60 10	8443 12 00	8450 20 00	8460 11 00	8467 11 00
8433 60 90	8443 19 00	8450 90 90	8460 19 00	8467 19 00
8433 90 00	8443 21 00	8451 10 00	8460 21 00	8467 21 00
8434 10 00	8443 29 00	8451 29 00	8460 29 00	8467 22 00
8434 20 00	8443 30 00	8451 40 00	8460 31 00	8467 29 00
8434 90 00	8443 40 00	8451 50 00	8460 39 00	8467 81 00
8435 10 00	8443 51 00	8451 80 00	8460 40 00	8467 89 00
8435 90 00	8443 59 00	8451 90 90	8460 90 00	8467 91 00
8436 10 00	8443 60 00	8453 10 00	8461 20 10	8467 92 00
8436 21 00	8443 90 00	8453 20 00	8461 20 20	8467 99 00
8436 29 00	8444 00 00	8453 80 00	8461 30 00	8468 10 00
8436 80 00	8445 11 00	8453 90 00	8461 40 00	8468 20 00
8436 91 00	8445 12 00	8454 10 00	8461 90 00	8468 80 00
8436 99 00	8445 13 00	8454 20 00	8462 10 00	8468 90 00
8437 10 00	8445 19 00	8454 30 00	8462 21 00	8471 10 00
8437 80 00	8445 20 00	8454 90 00	8462 29 00	8471 30 00
8437 90 00	8445 30 00	8455 10 00	8462 31 00	8471 41 00
8438 10 00	8445 40 00	8455 21 00	8462 39 00	8471 49 00
8438 20 00	8445 90 00	8455 22 00	8462 41 00	8471 50 00
8438 30 00	8446 10 00	8455 30 00	8462 49 00	8471 60 00
8438 40 00	8446 21 00	8455 90 00	8462 91 00	8471 70 00
8438 50 00	8446 29 00	8456 10 00	8462 99 00	8471 80 00
8438 60 00	8446 30 00	8456 20 00	8463 10 00	8471 90 00

8472 90 10	8481 30 00	8503 00 00	8517 80 00	8543 11 00
8473 30 00	8481 40 00	8504 10 10	8517 90 00	8543 20 00
8474 10 00	8482 10 00	8504 10 90	8530 90 00	8543 30 00
8474 20 00	8482 20 00	8504 21 00	8532 10 00	8543 40 00
8474 31 00	8482 30 00	8504 22 10	8532 21 00	8543 81 00
8474 32 00	8482 40 00	8504 22 20	8532 22 00	8543 89 00
8474 39 00	8482 50 00	8504 23 00	8532 23 00	8543 90 00
8474 80 00	8482 80 00	8504 31 00	8532 24 00	8544 11 10
8474 90 00	8482 91 00	8504 32 00	8532 25 00	8544 11 90
8475 10 00	8482 99 00	8504 33 00	8532 29 00	8544 19 10
8475 21 00	8483 10 00	8504 34 00	8532 30 00	8544 19 90
8475 29 00	8483 20 00	8504 40 00	8532 90 00	8544 20 00
8475 90 00	8483 30 00	8504 50 00	8533 10 00	8544 30 00
8477 10 00	8483 40 00	8504 90 00	8533 21 00	8544 41 00
8477 20 00	8483 50 00	8505 11 00	8533 29 00	8544 49 00
8477 30 00	8483 60 00	8505 19 00	8533 31 00	8544 51 00
8477 40 00	8483 90 00	8505 20 10	8533 39 00	8544 59 00
8477 51 00	8484 10 00	8505 20 20	8533 40 00	8544 60 00
8477 59 00	8484 20 00	8505 30 00	8533 90 00	8544 70 00
8477 80 00	8484 90 00	8505 90 10	8534 00 00	8545 11 00
8477 90 00	8485 10 00	8505 90 90	8540 20 00	8545 19 00
8478 10 00	8485 90 00	8507 90 00	8540 40 00	8545 20 00
8478 90 00	8501 10 00	8512 10 00	8540 50 00	8545 90 00
8479 10 00	8501 31 00	8512 20 00	8540 60 00	8546 10 00
8479 20 00	8501 32 00	8512 30 00	8540 71 00	8546 20 00
8479 30 00	8501 33 00	8512 40 00	8540 72 00	8546 90 00
8479 40 00	8501 34 00	8514 30 00	8540 79 00	8547 10 00
8479 50 00	8501 40 00	8514 40 00	8540 81 00	8547 20 00
8479 60 00	8501 51 00	8514 90 00	8540 89 00	8547 90 00
8479 81 00	8501 52 00	8515 11 00	8540 91 00	8601 10 00
8479 82 00	8501 53 00	8515 19 00	8540 99 00	8601 20 00
8479 89 00	8501 61 10	8515 21 00	8541 10 00	8602 10 00
8479 90 00	8501 61 20	8515 29 00	8541 21 00	8602 90 00
8480 10 00	8501 62 00	8515 31 00	8541 29 00	8603 10 00
8480 20 00	8501 63 00	8515 39 00	8541 30 00	8603 90 00
8480 30 00	8501 64 00	8515 80 00	8541 40 00	8604 00 00
8480 41 00	8502 11 00	8515 90 00	8541 50 00	8605 00 00
8480 49 00	8502 12 00	8517 19 90	8541 60 00	8606 10 00
8480 50 00	8502 13 00	8517 21 00	8541 90 00	8606 20 00
8480 60 00	8502 20 10	8517 22 00	8542 10 00	8606 30 00
8480 71 00	8502 20 90	8517 30 10	8542 21 00	8606 91 00
8480 79 00	8502 31 00	8517 30 20	8542 60 00	8606 92 00
8481 10 30	8502 39 00	8517 30 30	8542 70 00	8606 99 00
8481 20 00	8502 40 00	8517 50 00	8542 90 00	8607 11 00

8607 12 00	8704 21 30	8708 99 90	9017 80 00	9027 40 00
8607 19 00	8704 21 90	8709 19 00	9017 90 00	9027 50 00
8607 21 00	8704 22 10	8709 90 00	9018 11 00	9027 80 00
8607 29 00	8704 22 20	8716 20 00	9018 12 00	9027 90 00
8607 30 00	8704 22 90	8716 31 00	9018 13 00	9028 10 00
8607 91 00	8704 23 10	8716 39 00	9018 14 00	9028 20 10
8607 99 00	8704 23 90	8716 40 00	9018 19 00	9028 20 20
8608 00 10	8704 31 10	8902 00 10	9018 20 00	9028 30 00
8608 00 20	8704 31 20	8902 00 90	9018 32 00	9028 90 00
8608 00 50	8704 31 90	9001 10 00	9018 39 90	9029 10 00
8609 00 00	8704 32 10	9001 30 00	9018 41 00	9029 20 00
8701 10 10	8704 32 90	9001 50 00	9018 49 10	9029 90 00
8701 10 90	8704 90 00	9001 90 00	9018 49 90	9030 10 00
8701 20 10	8705 10 00	9002 11 00	9018 50 00	9030 20 00
8701 20 90	8705 20 00	9007 19 10	9018 90 20	9030 31 00
8701 30 10	8705 30 00	9010 10 00	9018 90 40	9030 39 00
8701 30 20	8705 40 00	9010 41 00	9018 90 90	9030 40 00
8701 30 90	8705 90 10	9010 42 00	9019 10 00	9030 82 00
8701 90 10	8705 90 90	9010 49 00	9019 20 00	9030 83 00
8701 90 20	8706 00 10	9010 50 00	9020 00 00	9030 89 00
8701 90 30	8706 00 20	9010 60 00	9021 21 90	9030 90 00
8701 90 90	8706 00 30	9010 90 00	9022 12 00	9031 10 00
8702 10 10	8706 00 90	9011 10 00	9022 13 00	9031 20 00
8702 90 10	8707 10 00	9011 20 00	9022 14 00	9031 30 00
8703 21 10	8707 90 10	9011 80 00	9022 19 00	9031 41 00
8703 22 10	8707 90 90	9011 90 00	9022 21 00	9031 49 00
8703 22 30	8708 10 00	9012 10 00	9022 29 00	9031 80 00
8703 23 10	8708 21 00	9012 90 00	9022 30 00	9031 90 00
8703 23 10	8708 29 00	9013 10 00	9022 90 00	9032 10 00
8703 23 20	8708 31 00	9013 20 00	9023 00 00	9032 20 00
8703 23 30	8708 39 10	9013 80 10	9024 10 00	9032 81 00
8703 24 10	8708 39 90	9014 10 00	9024 80 00	9032 89 00
8703 24 30	8708 40 00	9014 20 00	9024 90 00	9032 90 00
8703 31 10	8708 50 00	9014 80 00	9025 11 00	9033 00 00
8703 31 10	8708 60 00	9014 90 00	9025 19 00	9101 11 00
8703 31 30	8708 70 00	9015 10 00	9025 80 00	9109 11 00
8703 32 10	8708 80 00	9015 20 00	9025 90 00	9112 20 90
8703 32 30	8708 91 00	9015 30 00	9026 10 00	9112 90 10
8703 33 10	8708 92 00	9015 40 00	9026 20 00	9306 10 00
8703 33 30	8708 93 10	9015 80 00	9026 80 00	9504 40 00
8704 10 10	8708 93 90	9015 90 00	9026 90 00	9508 90 00
8704 10 90	8708 94 00	9017 10 00	9027 10 00	9542 29 00
8704 21 10	8708 99 10	9017 20 00	9027 20 00	9613 90 00
8704 21 20	8708 99 20	9017 30 00	9027 30 00	

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4

		Voce tariffaria (Tariffa doganale algerina)		
0401.1000	0813.2000	2009.3000	3923.2100	6104.1100
0401.2010	1101.0000	2009.4000	3923.2900	6104.1200
0401.2020	1103.1120	2009.5000	3925.9000	6104.1300
0401.3010	1105.1000	2009.6000	3926.1000	6104.1900
0401.3020	1105.2000	2009.7000	4802.5600	6104.2100
0403.1000	1512.1900	2009.8090	4802.6200	6104.2200
0405.1000	1517.1000	2009.9000	4814.2000	6104.2300
0406.2000	1604.1300	2102.1000	4817.1000	6104.2900
0406.3000	1604.1400	2102.2000	4818.1000	6104.3100
0406.4000	1604.1600	2102.3000	4818.3000	6104.3200
0406.9090	1704.1000	2103.3090	4818.4020	6104.3300
0407.0020	1806.3100	2103.9010	4820.2000	6104.3900
0409.0000	1806.3200	2103.9090	5407.1000	6104.4100
0701.9000	1806.9000	2104.1000	5702.9200	6104.4200
0703.2000	1901.2000	2104.2000	5703.1000	6104.4300
0710.1000	1902.1900	2106.9090	5703.2000	6104.4400
0710.2100	1902.2000	2201.1000	5805.0000	6104.4900
0710.2200	1902.3000	2201.9000	6101.1000	6104.5100
0710.2900	1902.4000	2202.1000	6101.2000	6104.5200
0710.3000	1905.3100	2202.9000	6101.3000	6104.5300
0710.4000	1905.3900	2203.0000	6101.9000	6104.5900
0710.8000	1905.4010	2204.1000	6102.1000	6104.6100
0710.9000	1905.4090	2204.2100	6102.2000	6104.6200
0711.2000	1905.9090	2204.2900	6102.3000	6104.6300
0711.3000	2001.1000	2204.3000	6102.9010	6104.6900
0711.4000	2001.9010	2209.0000	6102.9090	6105.1000
0712.9010	2001.9020	2828.9030	6103.1100	6105.2000
0712.9090	2001.9090	3303.0010	6103.1200	6105.9000
0801.1100	2002.9010	3303.0020	6103.1900	6106.1000
0801.1900	2002.9020	3303.0030	6103.2100	6106.2000
0801.2100	2005.2000	3303.0040	6103.2200	6106.9000
0801.2200	2005.4000	3304.1000	6103.2300	6107.1100
0802.1200	2005.5100	3305.9000	6103.2900	6107.1200
0802.3100	2005.5900	3307.1000	6103.3100	6107.1900
0802.3200	2005.9000	3307.2000	6103.3200	6107.2100
0806.1000	2006.0000	3307.3000	6103.3300	6107.2200
0806.2000	2007.1000	3307.9000	6103.3900	6107.2900
0808.1000	2007.9100	3401.1100	6103.4100	6108.1100
0808.2000	2007.9900	3401.1990	6103.4200	6108.1900
0812.9000	2009.1900	3402.2000	6103.4300	6108.2100
0813.1000	2009.2000	3605.0000	6103.4900	6108.2200

6108.2900	6203.2200	6207.1100	6404.1100	8418.3000
6108.3100	6203.2300	6207.1900	6404.1900	8419.1190
6108.3200	6203.2900	6207.2100	6404.2000	8419.8119
6108.3910	6203.3100	6207.2200	6405.1000	8422.1190
6108.3990	6203.3200	6207.2900	6405.2000	8405.1190
6109.1000	6203.3300	6207.9100	6405.9000	8450.1290
6109.9000	6203.3900	6208.1100	6908.1000	8450.1919
6110.1100	6203.4100	6208.1900	6908.9000	8450.1999
6110.1200	6203.4200	6208.2100	6911.1000	8452.1090
6110.1900	6203.4300	6208.2200	6911.9000	8481.8010
6110.2000	6203.4900	6208.2900	7003.1200	8481.9000
6110.3000	6204.1100	6211.1100	7007.1110	8501.4000
6110.9000	6204.1200	6211.1200	7007.2110	8501.5100
6111.1000	6204.1300	6211.3210	7013.1000	8504.1010
6111.2000	6204.1900	6211.3900	7013.2900	8506.1000
6111.3000	6204.2100	6212.1000	7013.3200	8507.1000
6111.9000	6204.2200	6212.2000	7013.3900	8509.4000
6112.1100	6204.2300	6213.9000	7020.0010	8516.1000
6112.1200	6204.2900	6214.1000	7318.1100	8516.3100
6112.1900	6204.3100	6214.9000	7318.1200	8516.4000
6112.3100	6204.3200	6215.9000	7318.1500	8516.7100
6112.3900	6204.3300	6301.2000	7318.1600	8517.1100
6112.4100	6204.3900	6301.3000	7318.1900	8517.1990
6112.4900	6204.4100	6301.4000	7318.2100	8527.1300
6115.1100	6204.4200	6301.9000	7318.2200	8527.2100
6115.1200	6204.4300	6302.2100	7318.2300	8527.3130
6115.1900	6204.4400	6302.2200	7318.2900	8528.1290
6115.2000	6204.5100	6302.2900	7321.1119	8528.1390
6115.9100	6204.5200	6304.1900	7322.1100	8528.2190
6115.9200	6204.5300	6304.9900	7322.1900	8529.1060
6115.9300	6204.5900	6309.0000	7323.9100	8529.1070
6115.9900	6204.6100	6401.1000	7323.9200	8533.1000
6201.1100	6204.6200	6401.9900	7323.9300	8536.5010
6201.1200	6204.6300	6402.1900	7323.9400	8536.5090
6201.1300	6204.6900	6402.2000	7323.9900	8536.6190
6201.1900	6205.1000	6402.3000	7324.1000	8536.6910
6202.1100	6205.2000	6402.9900	7615.1900	8536.6990
6202.1200	6205.3000	6403.1900	8414.5110	8536.9020
6202.1300	6205.9000	6403.2000	8415.1090	8539.2200
6202.1900	6206.1000	6403.4000	8415.8190	8543.8900
6203.1100	6206.2000	6403.5100	8418.1019	8711.1090
6203.1200	6206.3000	6403.5900	8418.2119	9001.4000
6203.1900	6206.4000	6403.9100	8418.2219	9006.5200
6203.2100	6206.9000	6403.9900	8418.2919	9006.5300

9028.2010	9403.5000	9405.1000	9606.2200	9608.9900
9401.6100	9403.6000	9405.4000	9606.2900	9609.1000
9401.6900	9403.8000	9405.9100	9607.1100	9617.0000
9401.7100	9404.1000	9405.9900	9607.1900	
9401.7900	9404.2900	9606.2100	9608.1000	

ALLEGATO 5

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Obiettivi

Alle pratiche incompatibili con l'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell'altra parte.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l'Algeria.

2. Definizioni

In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

- a) «norme di concorrenza»:
 - i) per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;
 - ii) per l'Algeria: l'ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;
 - iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;
- b) «autorità di concorrenza»:
 - i) per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e
 - ii) per l'Algeria: il Consiglio della Concorrenza.
- c) «misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;
- d) «atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

3. Notifica

3.1 L'autorità di concorrenza di una parte notifica all'autorità di concorrenza dell'altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

- a) la parte all'origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell'altra parte;

- b) tali misure possano avere un'incidenza considerevole su interessi rilevanti dell'altra parte;
 - c) tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra parte;
 - d) tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell'altra parte;
 - e
 - e) tali misure vietino un'azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell'altra parte.
- 3.2 Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.
- 3.3 Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra parte.
- 3.4 Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

4. Scambi di informazioni e riservatezza

- 4.1 Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.
- 4.2 Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornite a titolo riservato dall'altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite.

5. Coordinamento delle misure di applicazione

- 5.1 Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.
- 5.2 Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:
- a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;
 - b) delle informazioni supplementari necessarie;
 - c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;
 - d) dei termini applicabili nell'ambito delle rispettive legislazioni.

6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell'altra parte

- 6.1 Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(n) o abbia(n) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall'origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l'avvio di consultazioni all'autorità di concorrenza dell'altra parte, senza che ciò pregiudichi un'eventuale azione svolta nell'ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

- 6.2 Nell'attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell'altra parte. Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall'autorità di concorrenza dell'altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

7. Cooperazione tecnica

- 7.1 Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

- 7.2 La cooperazione comprende le seguenti attività:

- a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un'esperienza pratica;
- b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;
- c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

8. Modifica e aggiornamento delle norme

Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»;
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»;
 - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 65 dell'accordo;
 - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all'accordo di Madrid»;
 - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
 - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996);
 - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
2. Le parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»;
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»;
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»;
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid».

Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

L'adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Algeria***Articolo 1*

1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

Articolo 2

Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:

a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem;

o

b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

 2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
-

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 1

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione dazio (%)	Quantitativi ⁽²⁾	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
0101 90 19	Cavalli, non di razza pura, esclusi quelli destinati alla macellazione	100			
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	Animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura Animali vivi della specie caprina, esclusi i riproduttori di razza pura	100 100			
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluse le carni della specie ovina domestica	100			⁽⁸⁾
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	100			
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100			
0409 00 00	Miele naturale	100	100		⁽³⁾
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100		
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100		
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	5 000		⁽⁴⁾
0702 00 00	Pomodori, dal 15 ottobre al 30 aprile	100			⁽⁵⁾
0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	100			
0703 10 90	Scalogni, freschi o refrigerati	100			
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	100			
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile				
0704 10 00	Cavolfiori e cavolfiori broccoli, dal 1° al 31 dicembre				
0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	100		1 000	art. 1 § 4
0704 90	Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti simili del genere Brassica				
0706 10 00	Carote e navoni, dal 1° gennaio al 31 marzo	100			
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio	100			⁽⁵⁾
0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), dal 1° settembre al 30 aprile	100			
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	100			
ex 0708 90 00	Fave	100			
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo	100			⁽⁵⁾
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	100			
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 gennaio	100			
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	100		100	art. 1 § 4
0709 60 10	Peperoni, dal 1° novembre al 31 maggio	100			
0709 60 99	Atri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati	100			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Riduzione dazio (%)	Quantitativi (2)	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 31 marzo	100			(5)
ex 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , dal 15 febbraio al 15 maggio	100			
0710 80 59	Altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non cotti in acqua o al vapore, congelati	100			
0711 20 10	Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	100			(6)
0711 30 00	Capperi	100			
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni, temporaneamente conservati	100			
0713 10 10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), destinati alla semina	100			
ex 0713	Legumi da granella secchi, esclusi quelli destinati alla semina	100			
ex 0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg	100			
0804 20 10	Fichi freschi	100			
0804 20 90	Fichi secchi	100			
0804 40	Avocadi, freschi o secchi	100			
ex 0805 10	Arance, fresche	100			(5)
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100			
ex 0805 50 10	Limoni, freschi	100			
0805 40 00	Pompelmi e pomeli	100			
ex 0806 10 10	Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 15 luglio, escluse quelle della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v.)	100			(5)
0807 11 00	Cocomeri, dal 1° aprile al 15 gennaio	100			
0807 19 00	Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio	100			
0809 10 00	Albicocche	100	1 000		(5)
0809 40 05	Prugne, dal 1° novembre al 15 gennaio	100			
0810 10 00	Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo	100	500		
0810 20 10	Lamponi, dal 15 maggio al 15 gennaio	100			
ex 0810 90 95	Nespole e fichi d'India	100			
ex 0812 90 20	Arance finemente tritate, conservate temporaneamente ma non atte per l'alimentazione	100			
ex 0812 90 99	Agrumi, escluse le arance, finemente tritati, conservati temporaneamente ma non atti per l'alimentazione	100			
0813 30 00	Mele secche	100			
0904 20 30	Pimenti non tritati né polverizzati	100			
0904 20 90	Pimenti tritati o polverizzati	100			
1209 99 99	Altri semi, frutta e spore da semina	100			(7)
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100			
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	100			
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati:	100	1 000		
1509 10 10	– vergine lampante				
1509 10 90	– altri vergini				
1509 90 00	– altri non vergini				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Riduzione dazio (%)	Quantitativi (2)	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:	100	1 000		
1510 00 10	– oli greggi				
1510 00 90	– altri				
1512 19 91	Olio di girasole raffinato	100	25 000		
ex 2001 10 00	Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> , esclusi i peperoni preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100			
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 65	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 70	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 85	Cavoli rossi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 91	Frutta tropicali e noci tropicali, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 93	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 96	Altri ortaggi o legumi, frutta o parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
2002 10 10	Pomodori pelati, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	300		
2002 90 31	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	100	300		
2002 90 39					
2002 90 91					
2002 90 99					
2003 10 20	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			(5)
2003 10 30					
2003 90 00	Altri funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
2003 20 00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
2004 10 99	Altre patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	100			
ex 2004 90 30	Capperi e olive, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	100			
2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	100			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Riduzione dazio (%)	Quantitativi (2)	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
2004 90 98	altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:				
	– carciofi, asparagi, carote e miscugli	100			
	– altri	50			
2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:				
	– asparagi, carote e miscugli	100		200	art. 1 § 4
	– altri	100		200	art. 1 § 4
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100			
2005 20 80	Altre patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 51 00	Fagioli in grani, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 59 00	Altri fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 60 00	Asparagi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 70	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 90 30	Capperi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 90 50	Carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 90 60	Carote, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100		200	art. 1 § 4
2005 90 70	Miscugli di ortaggi o legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 90 80	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	100			
2007 10 99	Altre preparazioni omogeneizzate	100			
2007 91 90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura d'agrumi, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso, escluse le preparazioni omogeneizzate	100		200	art. 1 § 4
2007 99 91	Puree e composte di mele, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso	100		200	art. 1 § 4

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione dazio (%)	Quantitativi ⁽²⁾	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
2007 99 93	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate	100			art. 1 § 4
2007 99 98	Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate	100		200	
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90	Segmenti di pompelmi e di pomeli, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole	100			
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), altrimenti preparati o conservati, finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati	100			
ex 2008 30 59	Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati	100			
ex 2008 30 79	Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati	100			
ex 2008 30 90	Agrumi finemente tritati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2008 30 90	Polpa di agrumi, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri	40			
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	100			
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	50			
ex 2008 50 99	Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100			
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94	Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	50			
ex 2008 70 99	Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100			
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri	55			
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100			
2009 21 00 2009 29	Succhi di pompelmo o di pomelo	100			(5)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione dazio (%)	Quantitativi ⁽²⁾	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di tutti gli altri agrumi, esclusi i limoni, aventi valore Brix uguale o inferiore a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	100			(5)
2009 50	Succhi di pomodoro	100	200		
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	Succhi di albicocche	100	200		
ex 2204 ex 2204 21	Vini di uve fresche Vini a denominazione di origine chiamati: Ain Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	100 100	224 000 hl 224 000 hl		art. 4§1
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	100			
2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, esclusi il granturco e il riso	100			
ex 2309 90 97	Complessi di minerali e di vitamine per l'alimentazione degli animali	100			

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF.

(3) Decisione 94/278/CE della Commissione (GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44).

(4) A decorrere dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50 %.

(5) Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale.

(6) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche].

(7) Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

(8) Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico.

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 2

Certificato di denominazione di origine

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese):	2. Numero:	00000	
	4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese):	3. Nome dell'organismo che garantisce la denominazione di origine:	
6. Mezzo di trasporto:		5. CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE	
	8. Luogo di scarico:	7. Nome della denominazione di origine:	
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli		10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere):			
13. Visto dell'organismo di rilascio:			
14. Visto della dogana:			
15. Si attesta che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella zona di e che la legge algerina/marocchina/tunisina gli riconosce il diritto alla denominazione di origine ".....". L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.			
16. ⁽¹⁾			
⁽¹⁾ Casella riservata ad altre indicazioni del paese esportatore.			

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	12. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	13. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	14. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
15. Altre menzioni			

Documento V I 2

COMUNITÀ EUROPEA		STATO MEMBRO EMITTENTE:	
	1. Speditore <input type="checkbox"/>	V I 2 Numero d'ordine: ESTRATTO DI UN DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI D'UVA NELLA COMUNITÀ	
	2. Destinatario:		
(1) Cancellare l'indicazione inutile. (2) Precisare con una «x» la menzione applicabile. (3) Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta, nonché per i vini liquorosi e per i vini alcolizzati (cancellare il testo inutile).		4. Estratto dall'estratto V I 2 numero: vistato da (nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale della Comunità) il:	
5. Marche e numeri — numero e natura dei colli — designazione del prodotto:		6. Quantità in l/hl/kg (1):	
		7. Numero di bottiglie:	
		8. Colore del prodotto:	
9. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE (2) Il prodotto sopra designato ha formato oggetto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> del documento V I 1 indicato nella casella 3 <input type="checkbox"/> dell'estratto indicato nella casella 4 e comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> un ATTESTATO secondo cui il prodotto sopra designato <input type="checkbox"/> è/ <input type="checkbox"/> non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle disposizioni cui sono soggette la produzione e l'immissione in circolazione nel paese d'origine del prodotto e, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità europea per l'importazione del prodotto in causa. <input type="checkbox"/> BOLLETTINO D'ANALISI attestante che tale prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche: <ul style="list-style-type: none"> per I MOSTI D'UVA E I SUCCHI D'UVA: densità: per I VINI E I MOSTI D'UVA PARZIALMENTE FERMENTATI: <ul style="list-style-type: none"> titolo alcolometrico totale: _____ titolo alcolometrico effettivo: _____ per TUTTI I PRODOTTI: <ul style="list-style-type: none"> estratto secco totale: _____ acidità totale: _____ acidità volatile: _____ acido citrico: _____ anidride solforosa totale: _____ <input type="checkbox"/> presenza/ <input type="checkbox"/> assenza di prodotti derivanti da varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non appartenenti alla specie <i>Vitis vinifera</i>. <input type="checkbox"/> nonché (3) di una ANNOTAZIONE dell'organismo competente certificante che: <ul style="list-style-type: none"> — il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione di e che la legge del paese di origine gli riconosce il diritto alla denominazione di origine specificata nella casella 5. — l'alcole aggiunto al vino oggetto del presente documento è di origine vinica. 			
10. VISTO DELLA DOGANA			
Dichiarazione certificata conforme:		Firma:	
Luogo e data:		Nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale in causa:	
Firma:	Timbro:		

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all'importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
0102 10 00	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	5	100	50
0102 90	Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura	5	100	5 000
0105 11	Galli e galline (pulcini di un giorno)	5	100	20
0105 12	Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)	5	100	100
0202 20 00	Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati	30	20	200
0202 30 00	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate	30	20	11 000
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	30	100	200
0207 11 00 0207 12 00	Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate	30	50	2 500
0402 10	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	5	100	30 000
0402 21	Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 %	5	100	40 000
0406 90 20	Formaggi fusi destinati alla trasformazione	30	50	2 500
0406 90 10	Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta	30	100	800
0406 90 90	Altri (di tipo italiano e gouda)	30	100	
0407 00 30	Uova di selvaggina	30	100	100
0602 20 00	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	5	100	Illimitato
0602 90 10	Piantimi da frutto non innestati	5	100	Illimitato
0602 90 20	Giovani piantimi forestali	5	100	Illimitato
0602 90 90	Altri: piante d'appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola	5	100	Illimitato
0701 10 00	Patate, fresche o refrigerate, da semina	5	100	45 000
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina	5	100	3 000

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
0802 12 00	Mandorle sgusciate	30	20	100
0805	Agrumi, freschi o secchi	30	20	100
0810 90 00	Altre frutta fresche	30	100	500
0813 20 00	Prugne			
0813 50 00	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo	30	20	50
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	30	100	50
0909 30	Semi di cumino, non tritati né polverizzati	30	100	50
0910 91 00 0910 99 00	Altre spezie	30	100	50
1001 10 90	Frumento (grano) duro, escluso quello da semina	5	100	100 000
1001 90 90	Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina	5	100	300 000
1003 00 90	Orzo, escluso quello da semina	15	50	200 000
1004 00 90	Avena, esclusa quella da semina	15	100	1 500
1005 90 00	Granturco, escluso quello da semina	15	100	500
1006	Riso	5	100	2 000
1008 30 90	Scagliola, esclusa quella da semina	30	100	500
1103 13	Semole e semolini di granturco	30	50	1 000
1105 20 00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	30	20	100
1107 10	Malto non torrefatto	30	100	1 500
1108 12 00	Amido di granturco	30	20	1 000
1207 99 00	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati	5	100	100
1209 21 00	Semi da foraggio di erba medica	5	100	Illimitato
1209 91 00	Semi di ortaggi	5	100	Illimitato
1209 99 00	Altri semi, non di ortaggi	5	100	Illimitato
1210 20 00	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	5	100	Illimitato
1211 90 00	Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	5	100	Illimitato
1212 30 90	Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati altrove	30	100	Illimitato
1507 10 10	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	15	50	1 000
1507 90 00	Olio di soia diverso da quello greggio	30	20	1 000
1511 90 00	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	30	100	250
1512 11 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi	15	50	25 000

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
1514 11 10	Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi	15	100	20 000
1514 91 11	Oli di senapa e loro frazioni, greggi			
1514 19 00	Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi	30	100	2 500
1514 91 19	Oli di senapa, esclusi quelli greggi			
1516 20	Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10)	30	100	2 000
1517 10 00	Margarina, esclusa la margarina liquida	30	100	2 000
1517 90 00	Altre	30		
1601 00 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	30	20	20
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina	30	20	20
1701 99 00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	30	100	150 000
1702 90	Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio	30	100	500
1703 90 00	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna	15	100	1 000
2005 40 00	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
	<i>Piselli (Pisum Sativum)</i>	30	100	200
2005 59 00	Fagioli, non in grani	30	20	250
2005 60 00	Asparagi	30	100	500
2005 90 00	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi	30	20	200
2007 99 00	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.			
	Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi	30	20	100
2008 19 00	Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove.			
	Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli.	30	20	100
2008 20 00	Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d'alcole, non nominati né comprese altrove	30	100	100
2009 41 00	Succhi di ananasso	15	100	200
2009 80 10	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	15	100	100
2204 10 00	Vini spumanti	30	100	100 hl

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
2302 20 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: di riso	30	100	1 000
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	30	100	10 000
2306 30 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 di girasole	30	100	1 000
2309 90 00	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti	15	50	1 000
2401 10 00	Tabacchi, non scostolati	15	100	8 500
2401 20 00	Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati	15	100	1 000
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato	5	100	Illimitato

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Codice NC (2002)	Designazione delle merci
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
	-- Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3:
0511 91 10	--- cascami di pesci
0511 91 90	--- altri
	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:
	- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
1604 11 00	-- Salmoni
1604 12	-- Aringhe
	-- Sardine, alacce e spratti:
1604 13 90	--- altri
1604 14	-- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>)
1604 15	-- Sgombri
1604 16 00	-- Acciughe
1604 19	-- altri
	- altre preparazioni e conserve di pesci:
1604 20 05	-- Preparazioni di surimi
	-- altri:
1604 20 10	--- di salmoni
1604 20 30	--- di salmonidi diversi dai salmoni
1604 20 40	--- di acciughe
ex 1604 20 50	--- di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e di pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 20 70	--- di tonni, palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>
1604 20 90	--- di altri pesci
1604 30	- Caviale e suoi succedanei:
1605	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

PROTOCOLLO N. 4
relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca
originari della Comunità

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all'importazione in Algeria alle condizioni specificate.

Codice (algerino)	Designazione delle merci	Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell'art. 18)	Tasso di riduzione applicato
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi		
0301 99 10	– avannotti	5 %	100 %
0301 99 90	– altri	30 %	100 %
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304		
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 11 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	30 %	100 %
0302 12 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	30 %	100 %
0302 19 00	-- altri	30 %	100 %
	– Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scofalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21 00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	30 %	100 %
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	30 %	100 %
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	30 %	25 %
0302 29 00	-- altri	30 %	100 %
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31 00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):	30 %	25 %
0302 32 00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	30 %	25 %
0302 33 00	-- Tonnetti striati	30 %	25 %
0302 34 00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	30 %	25 %
0302 35 00	---- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	30 %	25 %
0302 36 00	---- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus accoytii</i>)	30 %	100 %
0302 39 00	-- altri	30 %	25 %
0302 40 00	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30 %	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)
0302 50 00	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi – altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30 %	100 %
0302 61 00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	30 %	25 %
0302 62 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 %	100 %
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	30 %	100 %
0302 64 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	30 %	25 %
0302 65 00	-- Squali	30 %	25 %
0302 69 00	-- altri	30 %	25 %
0302 70 00	– Fegati, uova e lattimi	30 %	25 %
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 11 00	-- Salmoni rossi	30 %	100 %
0303 19 00	-- altri – altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30 %	100 %
0303 21 00	--- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	30 %	100 %
0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	30 %	100 %
0303 29 00	-- altri – pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30 %	100 %
0303 31 00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	30 %	100 %
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	30 %	100 %
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	30 %	25 %
0303 39 00	-- altri – Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30 %	100 %
0303 41 00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):	30 %	25 %
0303 42 00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	30 %	25 %
0303 43 00	-- Tonnetti striati	30 %	25 %
0303 44 00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	30 %	25 %
0303 45 00	---- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	30 %	25 %
0303 46 00	---- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	30 %	100 %
0303 49 00	-- altri	30 %	25 %
0303 50 00	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30 %	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)
0303 60 00	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi – altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30 %	100 %
0303 71 00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	30 %	25 %
0303 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 %	100 %
0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	30 %	100 %
0303 74 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	30 %	25 %
0303 75 00	-- Squali	30 %	25 %
0303 77 00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	30 %	25 %
0303 78 00	-- Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	30 %	25 %
0303 79 00	-- altri – Fegati, uova e lattimi:	30 %	25 %
0303 80 10	-- di tonno	30 %	25 %
0303 80 90	-- altri	30 %	25 %
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati – Freschi o refrigerati:		
0304 10 10	-- di tonno	30 %	25 %
0304 10 90	-- altri – Filetti congelati:	30 %	25 %
0304 20 10	-- di tonno	30 %	25 %
0304 20 90	-- altri	30 %	25 %
0304 90 00	– altri	30 %	25 %
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana		
0305 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	30 %	100 %
0305 20 00	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	30 %	100 %
0305 30 00	– Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati – Pesci affumicati, compresi filetti:	30 %	25 %
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	30 %	100 %
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	30 %	100 %
0305 49 00	-- altri – Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:	30 %	25 %
0305 51 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	30 %	100 %
0305 59 00	-- altri – Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:	30 %	25 %
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	30 %	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	30 %	100 %
0305 69 00	-- altri	30 %	25 %
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana		
	– congelati:		
0306 11 00	-- Aragoste (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>)	30 %	25 %
0306 12 00	-- Astici (<i>Homarus spp.</i>)	30 %	25 %
0306 13 00	-- Gamberetti	30 %	25 %
0306 14 00	-- Granchi	30 %	25 %
0306 19 00	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	30 %	100 %
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
	– Ostriche:		
0307 10 10	-- novellame	5 %	100 %
0307 10 90	-- altre	30 %	100 %
	– Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):		
0307 31 10	-- novellame di mitili	5 %	100 %
0307 31 90	--- altri	30 %	100 %
	– Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiolo spp.</i>); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 41 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30 %	25 %
0307 49 00	-- altri	30 %	25 %
	– Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>):		
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30 %	25 %
0307 59 00	-- altri	30 %	25 %
0307 60 00	– Lumache, diverse da quelle di mare	30 %	25 %
	– altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30 %	25 %
0307 99 00	-- altri	30 %	25 %
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
0511 91 00	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:	30 %	25 %
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	30 %	25 %

PROTOCOLLO N. 5
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità

Articolo 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Algeria si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.

Articolo 2

Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 18 dell'accordo.

Articolo 4

I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l'Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

La riduzione di cui al primo comma, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 5

La Comunità e l'Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 1

REGIME DELLA COMUNITÀ

Dazi preferenziali concessi dalla Comunità ai prodotti originari dell'Algeria

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento della firma del presente accordo.

Elenco 1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0 %
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:	
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0 %
0502 90 00	– altri	0 %
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0 %
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	
0505 10 10	– gregge	0 %
0505 10 90	– altre	0 %
0505 90 00	– altri	0 %
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:	
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	0 %
0506 90 00	– altri	0 %
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	0 %
0507 90 00	– altri	0 %
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0 %
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 10	– gregge	0 %
0509 00 90	– altre	0 %
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0 %
0903 00 00	Mate	0 %
1212 20 00	– Alghe	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali	
1302 12 00	— di liquirizia	0 %
1302 13 00	-- di luppolo	0 %
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone	0 %
1302 19 30	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0 %
	--- altri:	
1302 19 91	---- medicinali:	0 %
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	-- Agar-agar	0 %
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:	0 %
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	0 %
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiario (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):	
1401 10 00	– Bambù	0 %
1401 20 00	– Canne d'India	0 %
1401 90 00	– altre	0 %
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	0 %
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	0 %
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	0 %
1404 20 00	– Linters di cotone	0 %
1404 90 00	– altri	0 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	0 %
1505 00 90	– altri	0 %
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0 %
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0 %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0 %
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	0 %
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	0 %
	– altri:	
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0 %
	– – altri:	
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0 %
1518 00 99	– – – altri	0 %
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10 00	– Cere vegetali	0 %
1521 90	– altre:	
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	0 %
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 91	– gregge	0 %
1521 90 99	– – – altre	0 %
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	– Degras	0 %
1702 90	Atri, compreso lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	0 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0 %
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	– non sgrassata	0 %
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 %
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 %
2001 90 60	– – Cuori di palma	0 %
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	0 %
	– altre, compresi i miscugli, esclusa la sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	– – Cuori di palma	0 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:	
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	0 %
2101 11 19	– – – altri	0 %
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:	0 %
2101 20	– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	0 %
	– – Preparazioni:	
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate	0 %
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	0 %
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	0 %
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	0 %
	– – Lieviti di panificazione:	
2102 10 31	– – – secchi	0 %
2102 10 39	– – – altri	0 %
2102 10 90	– – altri	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
2102 20	– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	– – Lieviti morti:	
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	0 %
2102 20 19	– – – altri	0 %
2102 20 90	– – altri	0 %
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	0 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	– Salsa di soia	0 %
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0 %
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 10	– – Farina di senapa	0 %
2103 30 90	– – Senapa preparata	0 %
2103 90	– altri:	
2103 90 10	– – Chutney di mano liquido	0 %
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0 %
2103 90 90	– – altri	0 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:	
2104 10 10	– – secchi o disseccati	0 %
2104 10 90	– – altri	0 %
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	0 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0 %
2106 90	– altre:	
	– – altre:	
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:	0 %
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:	
	– – Acque minerali naturali:	
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
2201 10 19	--- altre	0 %
	-- altre:	
2201 10 90	--- altre	0 %
2201 90 00	- altre	0 %
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0 %
2202 90	- altre:	
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 %
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2203 00	Birra di malto:	
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:	
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	0 %
2203 00 09	-- altra	0 %
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0 %
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	
2208 20 12	--- Cognac	0 %
2208 20 14	--- Armagnac	0 %
2208 20 26	--- Grappa	0 %
2208 20 27	--- Brandy di Jerez	0 %
2208 20 29	--- altri	0 %
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 20 40	--- Distillato greggio	0 %
	--- altri:	
2208 20 62	--- Cognac:	0 %
2208 20 64	--- Armagnac	0 %
2208 20 86	--- Grappa	0 %
2208 20 87	----- Brandy de Jerez	0 %
2208 20 89	----- altri	0 %
2208 30	- Whisky:	
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità	
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	0 %
	-- Whisky detto «Scotch»:	
	--- Whisky detto «malto», presentato in recipienti di capacità:	
2208 30 32	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
2208 30 38	--- superiore a 2 litri	0 %
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:	
2208 30 52	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 30 58	--- superiore a 2 litri	0 %
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:	
2208 30 72	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 30 78	--- superiore a 2 litri	0 %
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:	
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	0 %
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):	
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:	
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 50 19	--- superiore a 2 litri	0 %
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:	
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	0 %
2208 60	- Vodka:	
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:	
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 60 19	--- superiore a 2 litri	0 %
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:	
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 60 99	--- superiore a 2 litri	0 %
2208 70	- Liquori:	
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	0 %
2208 90	- altri:	
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	0 %
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:	
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri	0 %
2208 90 38	--- superiore a 2 litri	0 %
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	--- inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 90 41	----- Ouzo	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
	--- altri:	
	--- Acquaviti:	
	----- di frutta:	
2208 90 45	----- Calvados	0 %
2208 90 48	--- altre	0 %
	--- altre:	
2208 90 52	----- Korn	0 %
2208 90 57	--- altre	0 %
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0 %
	--- superiore a 2 litri:	
	---- Acquaviti:	
2208 90 71	----- di frutta	0 %
2208 90 74	--- altre	0 %
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0 %
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	0 %
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	-- contenenti garofano	0 %
2402 20 90	-- altre	0 %
2402 90 00	- altri	0 %
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g	0 %
2403 10 90	-- altro	0 %
	- altri:	
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	0 %
2403 99	-- altri:	
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	0 %
2403 99 90	--- altri	0 %
2905 45 00	-- Glicerolo	0 %
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90	- altri:	
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
	-- Oleoresine d'estrazione	
3301 90 21	--- di liquirizia e di luppolo	0 %
3301 90 30	--- altre	0 %
3301 90 90	-- altri	0 %
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0 %
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	- Caseine:	
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0 %
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0 %
3501 10 90	-- altri	0 %
3501 90	- altri:	
3501 90 90	-- altri	0 %
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 11 00	-- Acido stearico	0 %
3823 12 00	-- Acido oleico	0 %
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	0 %
3823 19	-- altri:	
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	0 %
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	0 %
3823 19 90	--- altri	0 %
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali	0 %

Elenco 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	0 % entro un contingente tariffario annuo di 1 500 t
0403 10 53	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	
0403 10 59	– – – superiore a 27 %	
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 91	– – – inferiore o uguale a 3 %	
0403 10 93	– – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	
0403 10 99	– – – superiore a 6 %	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
1902 30	– altre paste alimentari:	
1902 30 10	– – secche	
1902 30 90	– – altre	
1902 40	– Cuscus:	0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t
1902 40 10	– – non preparato	
1902 40 90	– – altro	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	0 %
1905 90 90	– – – – altri	

Elenco 3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 90	– altri:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	– – – Inferiore o uguale a 1,5 %	0 % + EA
0403 90 73	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0403 90 79	--- superiore a 27 %	0 % + EA
0403 90 91	--- altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte: --- inferiore o uguale a 3 %	0 % + EA
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 % + EA
0403 90 99	--- superiore a 6 %	0 % + EA
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0 % + EA
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	0 % + EA
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	- Granturco dolce	0 % + EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	--- Granturco dolce	0 % + EA
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 20 10	-- allo stato secco	Riduzione di 50 %
1302 20 90	-- altri	Riduzione di 50 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + EA
1517 90	- altre	
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + EA
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0 % + EA
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 11	--- sotto forma di strisce	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1704 10 19	--- altre	0 % + EA
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 91	--- sotto forma di strisce	0 % + EA
1704 10 99	--- altre	0 % + EA
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	0 % + EA
	-- altri:	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg	0 % + EA
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0 % + EA
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	0 % + EA
	--- altri:	
1704 90 65	----- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0 % + EA
1704 90 71	----- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0 % + EA
1704 90 75	----- Caramelle	0 % + EA
	--- altri:	
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	0 % + EA
1704 90 99	--- altri	0 % + EA
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
1806 10 20	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0 % + EA
1806 10 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0 % + EA
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	0 % + EA
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	0 % + EA
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0 % + EA
	-- altre:	
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	0 % + EA
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0 % + EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	0 % + EA
1806 20 95	--- altre	0 % + EA
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	
1806 31 00	-- ripiene	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1806 32	-- non ripiene	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o di altre frutta	0 % + EA
1806 32 90	--- altre	0 % + EA
1806 90	- altre:	
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:	
	--- cioccolatini (pralines), anche ripieni:	
1806 90 11	---- contenenti alcole	0 % + EA
1806 90 19	---- altri	0 % + EA
	--- altri:	
1806 90 31	---- ripieni	0 % + EA
1806 90 39	---- non ripieni	0 % + EA
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0 % + EA
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	0 % + EA
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	0 % + EA
1806 90 90	-- altre	0 % + EA
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 % + EA
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 % + EA
1901 90	- altri:	
	-- Estratti di malto:	
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0 % + EA
1901 90 19	--- altri	0 % + EA
	-- altri:	
1901 90 99	--- altri	0 % + EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-- contenenti uova	0 % + EA
1902 19	-- altre:	
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1902 19 90	--- altre	0 % + EA
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	-- altre:	
1902 20 91	--- cotte	0 % + EA
1902 20 99	--- altre	0 % + EA
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0 % + EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10 10	-- a base di granturco	0 % + EA
1904 10 30	-- a base di riso	0 % + EA
1904 10 90	-- altri:	0 % + EA
1904 20	- preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
	-- altre:	
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0 % + EA
	-- altre:	
1904 20 91	-- a base di granturco	0 % + EA
1904 20 95	-- a base di riso	0 % + EA
1904 20 99	--- altre	0 % + EA
1904 90	- altri:	
1904 90 10	-- Riso	0 % + EA
1904 90 80	-- altri	0 % + EA
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	0 % + EA
1905 20	- Pane con spezie:	
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 30 %	0 % + EA
1905 20 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	0 % + EA
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	0 % + EA
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; calde e cialdini:	
1905 31	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti	
	-- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
1905 31 19	---- altri	0 % + EA
	--- altri:	
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %	0 % + EA
	--- altri:	
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	0 % + EA
1905 31 99	--- altri	0 % + EA
1905 32	--- Cialde e cialdine:	
1905 32 11	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g	0 % + EA
1905 32 19	---- altre	0 % + EA
	--- altre:	
1905 32 91	---- salate, anche ripiene	0 % + EA
1905 32 99	---- altre	0 % + EA
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
1905 40 10	-- Fette biscottate	0 % + EA
1905 40 90	-- altri	0 % + EA
1905 90	- altri:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 % + EA
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + EA
	-- altri:	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	0 % + EA
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	0 % + EA
1905 90 45	--- Biscotti	0 % + EA
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0 % + EA
	--- altri:	
1905 90 60	----- con aggiunta di dolcificanti	0 % + EA
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0 % + EA
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 % + EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 10	- Patate:	
	-- altre	
2004 10 91	-- sotto forma di farine, semolino o fiocchi	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0 % + EA
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2005 20	– Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farine, semolino o fiocchi	0 % + EA
2005 80 00	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0 % + EA
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d'altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 99	-- altri:	
2008 99 85	----- Granturco, escluso il granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0 % + EA
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 % + EA
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 98	--- altri	0 % + EA
2101 20	– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 98	--- altri	0 % + EA
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 99	--- altri	0 % + EA
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 % + EA
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 % + EA
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	0 % + EA
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10 80	-- altre	0 % + EA
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	EA
	-- altre:	
2106 90 98	--- altre	0 % + EA
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	0 % + EA
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0 % + EA
2202 90 99	-- uguale o superiore a 2 %	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	EA
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol	EA
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	EA
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol	EA
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	EA
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	EA
2208 40	– Rum e tafia:	
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	EA
	– – – altri:	
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	EA
2208 40 39	– – – – altri	EA
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	EA
	– – – altri:	
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	EA
2208 40 99	– – – – altri	EA
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	EA
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	EA
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– altri polialcoli:	
2905 43 00	– – Mannitolo	0 % + EA
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):	
	– – – in soluzione acquosa:	
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + EA
2905 44 19	– – – – altro	0 % + EA
	– – – altro:	
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + EA
2905 44 99	– – – – altro	0 % + EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10 10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	EA
	---- altri:	
3302 10 29	---- altri	0 % + EA
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	-- Destrina	0 % + EA
	-- altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	--- altri	0 % + EA
3505 20	- Colle:	
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0 % + EA
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0 % + EA
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0 % + EA
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0 % + EA
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	- a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 % + EA
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 % + EA
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0 % + EA
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %	0 % + EA
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:	
3824 60	- Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44:	
	-- in soluzione acquosa:	
3824 60 11	----- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + EA
3824 60 19	---- altro	0 % + EA
	-- altro:	
3824 60 91	----- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + EA
3824 60 99	---- altro	0 % + EA

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 2

REGIME DELL'ALGERIA

Dazi preferenziali concessi dall'Algeria ai prodotti originari della Comunità

Elenco 1: concessioni immediate

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
1518 00	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518 00 10	1518 00 10	- Linossina	30 %	100 %
		- altri:		
1518 00 90	1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516		
		-- altri:	30 %	100 %
	1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni		
	1518 00 99	--- altri		
1704	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704 10	1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
		-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 00	1704 10 11	--- sotto forma di strisce	30 %	20 %
	1704 10 19	--- altre		
		-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1704 10 91	--- sotto forma di strisce		
	1704 10 99	--- altre		
1704 90	1704 90	- altri:		
1704 90 00	1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie		
	1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»		
		-- altri:		
	1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg		
	1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse		
	1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	30 %	25 %
		--- altri:		
	1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri		
	1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene		
	1704 90 75	---- Caramelle		
		--- altri:		
	1704 90 81	----- ottenuti per compressione		
	1704 90 99	--- altri		

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
1805 00 00	1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15 %	50 %
1806	1806	Cioccolato e altri preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 31 00	1806 31 00	-- ripiene	30 %	25 %
1806 90	1806 90	- altre:		
		-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
		---- cioccolatini (pralines), anche ripieni:		
1806 90 00	1806 90 11	---- contenenti alcole		
	1806 90 19	---- altri		
		---- altri:		
	1806 90 31	---- ripieni	30 %	25 %
	1806 90 39	---- non ripieni		
	1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao		
	1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao		
	1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao		
	1806 90 90	-- altre		
1901	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 10	ex 1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	5 %	100 %
1901 10 20			5 %	100 %
1901 90	1901 90	- altri:		
		-- Estratti di malto:		
1901 90 00	1901 90 11	---- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %		
	1901 90 19	---- altri		
		-- altri:		
	1901 90 91	---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	30 %	100 %
	1901 90 99	---- altri		
1902	1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
1902 20	1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1902 20 00	1902 20 91	-- altre:		
	1902 20 99	---- cotte	30 %	30 %
		---- altre		

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
1905	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
		– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:		
1905 31	1905 31	--- Biscotti con aggiunta di dolcificanti		
		-- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 00	1905 31 11	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g		
	1905 31 19	---- altri		
		--- altri:		
	1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %		
		--- altri:	30 %	25 %
	1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno		
	1905 31 99	--- altri		
1905 39 00	1905 32	--- Cialde e cialdine:		
		-- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
	1905 32 11	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g		
	1905 32 19	---- altre		
		--- altre:		
	1905 32 91	---- salate, anche ripiene		
	1905 32 99	---- altri		
1905 90	1905 90	– altre:		
1905 90 10	1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)		
1905 90 20 1905 90 30	1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
1905 90 90		-- altri:		
	1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	30 %	25 %
	1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %		
	1905 90 45	--- Biscotti		
	1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati		
		--- altri:		
	1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti		
	1905 90 90	---- altri		
2005	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
2005 80 00	2005 80 00	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	30 %	100 %

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
2102	2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	15 %	100 % entro un contingente tariffario annuo di 3 000 t
2102 10	2102 10	– lieviti vivi:		
2102 10 00	2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)		
		-- Lieviti di panificazione:		
	2102 10 31	--- secchi		
	2102 10 39	--- altri		
	2102 10 90	-- altri		
2102 30 00	2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	15 %	30 %
2103	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
2103 90 90	2103 90 90	-- altri	30 %	100 %
2104	2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10	2104 10	– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:		
2104 10 00	2104 10 10	-- secchi o disseccati	30 %	100 %
	2104 10 90	-- altri		
2105	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 00	2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte		
		– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	30 %	20 %
	2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %		
	2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %		
2106	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 90 10	2106 90	– altre:	15 %	100 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t
	2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»		
	2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande		
		-- altre:		
2106 90 90	2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:	30 %	
	2106 90 98	--- altre		
2201	2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201 10	2201 10	– Acque minerali e acque gassate:		
		-- Acque minerali naturali:		
2201 10 00	2201 10 11	--- Senza diossido di carbonio	30 %	20 %
	2201 10 19	--- altre		
	2201 10 90	-- altre:		

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
2202	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 90	2202 90	- altre:		
2202 90 00	2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
		-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	30 %	30 %
	2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %		
	2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %		
	2202 90 99	-- uguale o superiore a 2 %		
2203	2203 00	Birra di malto:		
		- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:		
2203 00 00	2203 00 01	-- presentata in bottiglie	30 %	100 % entro un contingente tariffario annuo di 500 t
	2203 00 09	-- altra		
	2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri		
2208	2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 30 00	2208 30	- Whisky	30 %	100 %
2208 40 00	2208 40	- Rum e tafia	30 %	100 %
2208 50 00	2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	30 %	100 %
2208 60 00	2208 60	- Vodka	30 %	100 %
2208 70 00	2208 70	- Liquori	30 %	100 %
2905	2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
		- altri polialcoli:		
2905 43 00	2905 43 00	-- Mannitolo	15 %	100 %
2905 44	2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):	15 %	100 %
		--- in soluzione acquosa:		
2905 44 00	2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo		
	2905 44 19	---- altro		
		--- altro:		
	2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo		
	2905 44 99	---- altro		
2905 45 00	2905 45 00	-- Glicerolo	15 %	100 %
3301	3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
3301 90	3301 90	- altri:		
3301 90 00	3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali		
		-- Oleoresine d'estrazione	15 %	100 %
	3301 90 21	--- di liquirizia e di luppolo		
	3301 90 30	--- altre		
	3301 90 90	-- altri		

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
3302	3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		
3302 10	3302 10	Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande		
		-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande		
		--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:		
3302 10 00	3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	15 %	100 %
		---- altre:		
	3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola		
	3302 10 29	---- altre		
3501	3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501 10	3501 10	- Caseine:		
3501 10 00	3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	15 %	100 %
	3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio		
	3501 10 90	-- altri		
3501 90	3501 90	- altri:	15 %	100 %
3501 90 90	3501 90 90	-- altri		
3505	3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	15 %	100 %
3505 10 00	3505 10 10	-- Destrina		
		-- altri amidi e fecole modificati:		
	3505 10 90	---- altri		
3505 20	3505 20	- Colle:		
3505 20 00	3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %		
	3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	30 %	100 %
	3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %		
	3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %		

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
3809	3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	3809 10	– a base di sostanze amidacee:		
3809 10 00	3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %		
	3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	15 %	100 %
	3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %		
	3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %		
3823	3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		
		– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
3823 11 00	3823 11 00	-- Acido stearico		
3823 12 00	3823 12 00	-- Acido oleico		
3823 13 00	3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio		
3823 19	3823 19	-- altri:	15 %	100 %
3823 19 00	3823 19 10	--- Acidi grassi distillati		
	3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi		
	3823 19 90	--- altri		
3823 70 00	3823 70 00	– Alcoli grassi industriali		
3824	3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 60	3824 60	– Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
		-- in soluzione acquosa:		
3824 60 00	3824 60 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo		
	3824 60 19	---- altro	15 %	100 %
		-- altro:		
	3824 60 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo		
	3824 60 99	---- altro		

Elenco 2: concessioni differite (articolo 15 dell'accordo)

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
0403	0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	0403 10	– Iogurt:
		– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
		– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 00	0403 10 51	– – – inferiore o uguale a 1,5 %
	0403 10 53	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
	0403 10 59	– – – superiore a 27 %
		– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	0403 10 91	– – – inferiore o uguale a 3 %
	0403 10 93	– – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
	0403 10 99	– – – superiore a 6 %
0403 90	0403 90	– altri:
		– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
		– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 00	0403 90 71	– – – inferiore o uguale a 1,5 %
	0403 90 73	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
	0403 90 79	– – – superiore a 27 %
		– – – altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:
	0403 90 91	– – – inferiore o uguale a 3 %
	0403 90 93	– – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
	0403 90 99	– – – superiore a 6 %
0405	0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 00	0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
	0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0503 00 00	0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0506	0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:
0507	0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
0509 00	0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0510 00 00	0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	0710 40 00	– Granturco dolce
0711	0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- Ortaggi o legumi:
0711 90 00	0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	0903 00 00	Mate
1212	1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	1212 20 00	– Alghe
1302	1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	1302 13 00	-- di luppolo
1302 14 00	1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	1302 19	-- altri:
1302 19 00	1302 19 30	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari --- altri:
1302 20	1302 19 91	---- medicinali:
	1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 31 00	1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32 00	1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1402 00 00	1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:
1404	1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1505	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1506 00 00	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	1515	Altri grassi e oli animali (compresi gli oli di jojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 90 91	1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
1516	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 10 00	1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
	1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	1517 90	– altre:
1517 90 00	1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
		– – altre:
	1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1520 00 00	1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	1521 10 00	– Cere vegetali
1521 90	1521 90	– altri:
1521 90 00	1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati
		– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
	1521 90 91	– gregge
	1521 90 99	– – – altre
1522 00	1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 00	1522 00 10	– Degras
1702	1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
1702 90	1702 90	altri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 00	1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
1803	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1804 00 00	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1806	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 20	1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806 32	1806 32	– – non ripiene
1901	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 30	ex 1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
1902	1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	1902 19	-- altre:
1902 30	1902 30	– altre paste alimentari:
1902 40	1902 40	– Cuscus:
1903 00 00	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili
1904	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1904 10	1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 20	1904 20	– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 90	1904 90	– altre:
1905	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20	1905 20	– Pane con spezie:
1905 40	1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
2001	2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	2001 90	– altri:
2001 90 90	2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
	2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
	2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	2004 10	– Patate:
		-- altri:
2004 10 00	2004 10 91	-- sotto forma di farine, semolino o fiocchi
2004 90	2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 90	2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2005	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	2005 20	– Patate:
2005 20 00	2005 20 10	-- sotto forma di farine, semolino o fiocchi
2008	2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d'altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove:
		– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro
2008 11	2008 11	-- Arachidi:
2008 11 00	2008 11 10	--- Burro di arachidi
		– altri, compresi miscugli, esclusi quella della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	2008 91 00	-- Cuori di palma

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
2008 99 2008 99 00	2008 99 2008 99 85 2008 99 91	-- altri: --- senza aggiunta di alcole: ---- senza aggiunta di zuccheri: ----- Granturco, escluso il granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101 2101 11 2101 12 2101 20 2101 30	2101 2101 11 2101 12 2101 20 2101 30	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: -- Estratti, essenze e concentrati: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè: - estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2102 2102 20 2102 20 00	2102 2102 20 2102 20 11 2102 20 19 2102 20 90	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: - lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: -- Lieviti morti: --- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno ---- altri -- altri
2103 2103 10 00 2103 20 00 2103 30 2103 90 2103 90 10	2103 2103 10 00 2103 20 00 2103 30 2103 90 2103 90 10 2103 90 30	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: - Salsa di soia - Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro - Farina di senapa e senapa preparata: - altri: -- Chutney di mango liquido -- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2104 2104 20 00	2104 2104 20 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106 2106 10 2106 10 00	2106 2106 10 2106 10 20 2106 10 80	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola -- altri
2201 2201 90 00	2201 2201 90 00	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: - altre

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
2202	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2205	2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 90	2205 90	– altri:
2207	2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20 00	2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce
2208 90 00	2208 90	– altri:
2402	2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2402 10 00	2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:
2402 90 00	2402 90 00	– altri
2403	2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 91 00	2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	2403 99	– – altri:

PROTOCOLLO N. 6**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

— Articolo 1 Definizioni

TITOLO II — DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

— Articolo 2 Requisiti di carattere generale

— Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

— Articolo 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

— Articolo 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

— Articolo 6 Prodotti interamente ottenuti

— Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

— Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

— Articolo 9 Unità da prendere in considerazione

— Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

— Articolo 11 Assortimenti

— Articolo 12 Elementi neutri

TITOLO III — REQUISITI TERRITORIALI

— Articolo 13 Principio della territorialità

— Articolo 14 Trasporto diretto

— Articolo 15 Esposizioni

TITOLO IV — RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI

— Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V — PROVA DELL'ORIGINE

— Articolo 17 Requisiti di carattere generale

— Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

— Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

- Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 21 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Articolo 23 Esportatore autorizzato
- Articolo 24 Validità della prova dell'origine
- Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione
- Articolo 29 Documenti giustificativi
- Articolo 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 31 Discordanze ed errori formali
- Articolo 32 Importi espressi in euro

TITOLO VI — METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 33 Assistenza reciproca
- Articolo 34 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 35 Composizione delle controversie
- Articolo 36 Sanzioni
- Articolo 37 Zone franche

TITOLO VII — CEUTA E MELILLA

- Articolo 38 Applicazione del protocollo
- Articolo 39 Condizioni particolari

TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 40 Modifiche del protocollo
- Articolo 41 Comitato di cooperazione doganale
- Articolo 42 Applicazione del protocollo
- Articolo 43 Intese con il Marocco e la Tunisia
- Articolo 44 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

- Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Allegato III Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV Dichiarazione su fattura
- Allegato V Modello di dichiarazione del fornitore
- Allegato VI Scheda di informazione
- Allegato VII Dichiarazioni comuni

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato ai sensi dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Algeria — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6;
- b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.

2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.

Articolo 5

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.

3. I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall'articolo 8.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Algeria:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Algeria, con le loro navi;

- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria,
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria;
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria.

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Algeria;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 14***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

e

 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 15***Esposizioni**

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Algeria;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE*Articolo 16***Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria;
- b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»
 DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
 DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
 EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
 EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»
 FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»
 IT «RILASCIATO A POSTERIORI»
 NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
 PT «EMITIDO A POSTERIORI»
 FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
 SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»
 DZ **مسلمة في وقت لاحق**

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES «DUPLICADO»
 DA «DUPLIKAT»
 DE «DUPLIKAT»
 EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
 EN «DUPLICATE»
 FR «DUPLICATA»
 IT «DUPLICATO»
 NL «DUPLICAAT»
 PT «SEGUNDA VIA»
 FI «KAKSOISKAPPALE»
 SV «DUPLIKAT»
 DZ **نسخة**

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 22***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 23***Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

*Articolo 24***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 25***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

*Articolo 26***Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 27***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 28***Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione**

1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o più paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, per controllare l'autenticità delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari.

3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata.

*Articolo 29***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformità di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all'articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 32

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all'articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 37

Zone franche

1. La Comunità e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si considerano:

- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7;
 - oppure
 - ii) tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8;
- 2) prodotti originari dell'Algeria:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria;
 - b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7;
 - oppure
 - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Algeria» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle parti o del comitato di cooperazione doganale.

Articolo 41

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale.

2. Il comitato è composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell'Algeria, dall'altra.

Articolo 42

Applicazione del protocollo

La Comunità e l'Algeria adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo secondo le rispettive competenze.

Articolo 43

Intese con il Marocco e la Tunisia

Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.

*Articolo 44***Merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel

territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Algeria.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

- 4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci 5201, 5202 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tuffed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 % del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- distillazione sotto vuoto;
 - ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - cracking;
 - reforming;
 - estrazione mediante solventi selettivi;
 - trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - polimerizzazione;
 - alchilazione;
 - isomerizzazione.
- 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- distillazione sotto vuoto;
 - ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - cracking;

- d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti; e — il valore di tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati — altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana – frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1516	<p>– altri</p> <p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>– tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti;</p> <p>e</p> <p>– tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</p>	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>– tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti;</p> <p>e</p> <p>– tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</p>	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	<p>Fabbricazione:</p> <p>– a partire da animali del capitolo 1;</p> <p>e/o</p> <p>– in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>– maltosio o fruttosio chimicamente puri</p> <p>– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
1903	<p>– contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti; e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p>	
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806; – in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti; e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1905	<p>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11</p>	
ex capitolo 20	<p>Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
ex 2001	<p>Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
ex 2004 ed ex 2005	<p>Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
2006	<p>Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco – altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: <ul style="list-style-type: none"> – preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti – farina di senapa e senapa preparata 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti 	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208; e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208; e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari; e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati è originario
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2805	«Mischmetall»	<p>Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2811	Triossido di zolfo	<p>Fabbricazione a partire da diossido di zolfo</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2833	Solfato di alluminio	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	– Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri:		
	– – Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3003 e 3004	<ul style="list-style-type: none"> -- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline -- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline -- altri <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, punto k), di questo capitolo		
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823; e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Eteri ed esteri di amidi o di fecole – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: – pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> – Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; pasta di carbonio per elettrodi – Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: – additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione - alcoli grassi industriali 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della presente voce: <ul style="list-style-type: none"> -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero – altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> – Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) – Poliestere 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie – altri: <ul style="list-style-type: none"> – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 ed ex 3917	-- altri Profilati e tubi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	– Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: – pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma – altri	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: – tavole, croci e manufatti simili – altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superficiali, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da ex 4410 a ex 4413	– liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
ex 4421	– Liste e modanature Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; <li style="text-align: center;">e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: 4909 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: <ul style="list-style-type: none"> — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; <li style="text-align: center;">e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — materiali per la fabbricazione della carta 	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici (7) Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — carta o <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici (7) Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — carta o <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (?): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici (?) Fabbricazione a partire da (?): <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — carta o <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o <ul style="list-style-type: none"> — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici (7) Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — filati di iuta; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma – altri 	<ul style="list-style-type: none"> — materiali chimici o paste tessili; o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici (7) Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (7): <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; o — materiali per la fabbricazione della carta 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5512 a 5516	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; <p style="text-align: center;">o</p> <ul style="list-style-type: none"> — carta <p style="text-align: center;">o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 56	<p>Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; — filati di cocco; — materiali chimici o paste tessili; — materiali per la fabbricazione della carta 	
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — feltri all'ago 	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; <p style="text-align: center;">o</p> <ul style="list-style-type: none"> — materiali chimici o paste tessili 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>– altri</p> <p>– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p> <p>– altri</p>	<p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402;</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506;</p> <p>o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali;</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina;</p> <p>o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura;</p> <p>— materiali chimici o paste tessili;</p> <p>o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali;</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura;</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	<ul style="list-style-type: none"> — materiali chimici o paste tessili; <li style="text-align: center;">o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili; <li style="text-align: center;">o — materiali per la fabbricazione della carta 	
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro all'ago 	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; <li style="text-align: center;">o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402; — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506; <li style="text-align: center;">o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> – di altri feltri – altri 	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco o di iuta; — filati di filamenti sintetici o artificiali; — fibre naturali; o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili o <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;	
		e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (7)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5906	<p>– altri</p> <p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <p>– tessuti a maglia</p> <p>– altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <p>— filati di cocco;</p> <p>— fibre naturali;</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura;</p> <p>o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5907	<p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – reticelle ad incandescenza, impregnate – altri 	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco; – i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – filati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾; – filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica; – filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico; – monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾ – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide); – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁽⁸⁾; – monofilamenti di copoliestere di un poliesteri, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 — cicloesandieta-nolo e di acido isoftalico; – fibre naturali; – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiali chimici o paste tessili 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco; — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (7) (9) Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
		o	
		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212		
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri 	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: <ul style="list-style-type: none"> - in feltro, non tessuti - altri: <ul style="list-style-type: none"> -- ricamati -- altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; o — materiali chimici o paste tessili 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali; o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹¹⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
		o	
		Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
		o	
		Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		o	
		Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da:	
		— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving);	
		e	
		— lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	– semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;	
		e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	– rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;	
		e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;	
		e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p>	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7801	Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> — piombo raffinato — altro 	Fabbricazione a partire da piombo d'opera <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione:	
		<ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione:	
		<ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	<ul style="list-style-type: none"> – altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹²⁾	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui:	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		e	
		— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui:	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		e	
		— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui:	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		e	
		— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: <ul style="list-style-type: none"> — macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore — altri 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati; e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	<ul style="list-style-type: none"> — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		<ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: <ul style="list-style-type: none"> — riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici — altre 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: <ul style="list-style-type: none"> — circuiti integrati monolitici 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o <p>Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):		
	— con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	— — inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
	— — superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8712	<p>– altri</p> <p>Biciclette senza cuscinetti a sfere</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la micro-proiezione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e <ul style="list-style-type: none"> — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="296 1211 730 1267">– poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera <li data-bbox="296 1379 730 1413">– altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="746 1850 1115 1928">— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; <li data-bbox="746 1559 1115 1581">e <li data-bbox="746 1615 1115 1693">— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="746 1850 1115 1928">— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; <li data-bbox="746 1962 1115 1984">e <li data-bbox="746 2018 1115 2096">— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	<ul style="list-style-type: none"> – parti ed accessori – altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Articoli di orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> – di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto 	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.


(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

*PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO III***Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Algeria possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N° A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura dei colli (¹), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione (²) Modello n. del Ufficio doganale: Paese in cui è rilasciato il certificato: Luogo, data (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti per l'ottenimento del presente certificato. Luogo, data (Firma)
(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». (²) Da compilare solo se richiesto dalle norme nazionali del paese o territorio d'esportazione.		

<p>13. Richiesta di controllo, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Luogo, data</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Luogo, data</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>_____</p> <p>(¹) Apporre una X nella casella pertinente.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

Domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)		
3. Destinatario (nome, indirizzo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione:	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura dei colli⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fattura (indicazione facoltativa)	
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».			

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

Luogo, data

.....
(firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle...⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...⁽²⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr....⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte... Ursprungswaren sind⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n....⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial... (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande... ursprung (2).

Versione araba

إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (اعتماد جمركي رقم ... (1)) يصرح بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ
الامتيازي ل.....(2) إلا اذا نص على خلاف ذلك صراحة.

..... (3)

(Luogo e data)

..... (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO V

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte nella presente fattura sono state ottenute

.....

e (a seconda dei casi):

a) ⁽¹⁾ sono conformi alle norme relative alla definizione di "prodotti interamente ottenuti"

o

b) ⁽¹⁾ sono state prodotte utilizzando i prodotti seguenti

Descrizione	Paese di origine ⁽²⁾	Valore ⁽¹⁾
.....
.....
.....
.....

e hanno subito le seguenti lavorazioni:

..... (indicare la lavorazione)

in

.....

Fatto a, addi

.....
(firma)


⁽¹⁾ Da compilare all'occorrenza.



⁽²⁾ Da compilare all'occorrenza. In tal caso:

— se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese;

— se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO VI

1. Speditore ⁽¹⁾		SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE a norma delle disposizioni che disciplinano gli scambi tra	
2. Destinatario ⁽¹⁾		LA COMUNITÀ EUROPEA e <i>(in stampatello)</i>	
Trasformatore ⁽¹⁾		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni	
Ufficio doganale d'importazione ⁽²⁾		5. Per uso ufficiale	
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ modello n serie del			
MERCI SPEDITE NELLO STATO DI DESTINAZIONE			
8. Marche, numeri e natura dei colli	9. Numero del codice del sistema armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (codice SA)	10. Quantità ⁽³⁾	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Numero del codice del sistema armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (codice SA)	13. Paese di origine ⁽⁵⁾	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾ ⁽⁶⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento modello n ufficio doganale del <i>(firma)</i>			19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano nella presente scheda sono esatte. Fatto a, addì <i>(firma)</i>

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p>
<p>Luogo, data ;</p>	<p>a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. note accluse) (*)</p>
<p>Luogo, data ;</p>	<p>Luogo, data</p>
<p>..... (firma del funzionario)</p>	<p>..... (firma del funzionario)</p>
	
	<p>(*) Cancellare l'indicazione inutile.</p>

NOTE

- (¹) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (²) Menzione facoltativa.
- (³) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (⁴) Si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione, tuttavia, non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (⁵) Da compilare all'occorrenza. In tal caso:
— se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese;
— se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".
- (⁶) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni riguardanti le norme di origine.

PROTOCOLLO N. 6 ALLEGATO VII

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune sul cumulo dell'origine

La Comunità e l'Algeria riconoscono il ruolo importante del cumulo dell'origine e ribadiscono l'impegno di istituire un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra i partner che accetteranno di applicare norme di origine identiche. Il cumulo diagonale sarà introdotto tra tutti i partner mediterranei che partecipano al processo di Barcellona o tra questi ultimi e i partner del sistema di cumulo paneuropeo, a seconda dei risultati del gruppo di lavoro EURO-MED sulle norme di origine.

La Comunità e l'Algeria avvieranno quanto prima consultazioni a tal fine onde precisare le modalità di adesione dell'Algeria al sistema di cumulo diagonale adottato. Il protocollo n. 6 sarà modificato di conseguenza.

PROTOCOLLO N. 7**relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Comunicazione/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

- fornire tutti i documenti;

e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Adempimento delle domande**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autentiche o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autentiche risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità dell'Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Algeria e, dall'altra, ai servizi competenti

della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Le parti si consultano nell'ambito del comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

riuniti a Valencia il 22 aprile 2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo»,

HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI:

l'accordo,

gli allegati da 1 a 6:

ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1

ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4

ALLEGATO 5 Modalità di applicazione dell'articolo 41

ALLEGATO 6 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i protocolli da 1 a 7:

Protocollo n. 1	relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell'Algeria
Protocollo n. 2	relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità
Protocollo n. 3	relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria
Protocollo n. 4	relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità
Protocollo n. 5	sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità
Protocollo n. 6	relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 7	relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell'Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo

Dichiarazioni della Comunità europea

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia)

Dichiarazioni dell'Algeria

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις είκοσι δύο Απριλίον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenkymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

حرر بفالونسيا، يوم 22 أبريل 2002

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Feurer-Kalchauer". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a long, sweeping tail.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Antunes". The signature is written in a cursive style with a large initial 'M' and a long, sweeping tail.

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Satu Hämäläinen". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and a long, sweeping tail.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized signature with a large initial and a long, sweeping tail.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized signature with a large initial and a long, sweeping tail.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44 DELL'ACCORDO

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI DI PERSONE

Le parti valuteranno l'opportunità di negoziare accordi sull'invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 84 DELL'ACCORDO

Le parti dichiarano che il concetto di «cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti» sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all'articolo 84, paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 104 DELL'ACCORDO

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
 - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; oppure
 - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2.
2. Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all'articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 104, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 110 DELL'ACCORDO

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi che comportano per l'Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA**

La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l'Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ADESIONE DELL'ALGERIA ALL'OMC

La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell'Algeria all'OMC e decidono di fornire tutta l'assistenza necessaria a tal fine.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 DELL'ACCORDO

La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DELL'ACCORDO

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 88 DELL'ACCORDO
(RAZZISMO E XENOFOBIA)**

Le disposizioni dell'articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.

DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA

DICHIARAZIONE DELL'ALGERIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 9 DELL'ACCORDO

Ritenendo che l'incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell'accordo di associazione, l'Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell'ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All'occorrenza, la questione viene sottoposta al consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE DELL'ALGERIA RELATIVA ALL'UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA TURCHIA

L'Algeria prende atto della «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia». Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall'esistenza di un'unione doganale tra le parti, l'Algeria la esaminerà al momento opportuno.

DICHIARAZIONE DELL'ALGERIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 DELL'ACCORDO

L'Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL'ALGERIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 91 DELL'ACCORDO

L'Algeria giudica l'abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.
